2

ALTRA LETTERA

DIRETTA

AD UN PRELATO

DELLA

CORTE DI ROMA

IN RISPOSTA

Ad una Scrittura publicata
nell' Ottobre del 1708.

E INTITOLATA:

Il Dominio temporale della Sede Apoſtolica ſopra la Città di Comacchio per lo ſpazio continuato di dieci Secoli.

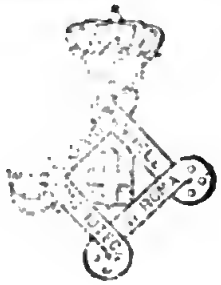

M DCCVIII.

ILL.MO e REV.MO SIGNORE.

SUpponendo VS. Illuſtriſs. in me qualche notizia delle coſe di Comacchio, che in queſto tempo ſono l'oggetto della comune curioſità, eſige con l'autorità, che ne tiene, e ſenza ritardo, i miei ſentimenti ſopra certa Scrittura concernente queſto affare, e publicata in forma di Lettera con le ſtampe di Roma, aggiungendo, che mentre in quella ſi framiſchia molto del negozio di Ferrara, benchè dipendente da principj del tutto diverſi, io non debba tralaſciare di ſuggerire a VS. Illuſtriſs. qualche cognizione anco di quello.

Veramente ſubito, che mi capitò ſotto gli occhi quella ſtampa, abbondante di equivoci, & aſſerzioni oppoſte non tanto alla Verità, che alle ragioni dell'Imperio, e della Sereniſs. Caſa d'Eſte, & alla ſtima della medeſima: mi parve ben meritevole di una riſpoſta, che a capo per capo, e numero per numero metteſſe in chiaro l'inſuſſiſtenza di quella per diſinganno del mondo. Pure mentre l'inſtanza autorevole di VS. Illuſtriſs. non mi permette quel tempo, che richiederebbe una così minuta operazione, le dirò in riſtretto quello che mi occorre, ſenza curarmi di citare Autori, o Leggi, maſſimamente ſcrivendo a VS. Illuſtriſs. che è Maeſtra, e non volendo io adoperare ſe non concluſioni Legali trite, e poco biſognoſe d'autorità, che le confermino, riſerbandomi però, quando VS. Illma lo deſideri, a dargliene anco più diſtinto ragguaglio, e a comprovar tutto colle citazioni più autentiche, e puntuali.

L'Autore ſi fa lecito con la propria aſſerzione, & anche alle volte con lo ſtravolgimento di una parola, che ſii caduta dalla penna di qualche Scrittore, di togliere la fede alla comune de gl' Iſtorici più autorevoli, & anco alle Scritture autentiche de gli altrui Archivj. Queſta forma di ſcrivere, ſo ben' io, che non fa forza nè a VS. Illuſtriſs., nè a qualunque che ſii amante della verità: E benchè nella perſona, che ha ſcritto coſtì, ſi conoſca non mancare nè la notizia, nè la facondia, vedendoſi nel ſuo modo di ſcrivere una ineſauſta ſorgente di erudizioni; tuttavia s'accorgerà VS. Illuſtriſs., che il detto Scrittore o dalla forza del genio, o dalla neceſſità di ſoſtenere l'altrui impegno, o dalla violenza d'al-

tre passioni deve essere stato persuaso a scrivere nel modo, che gli è piaciuto, ornando più tosto, che convalidando quello, che in questo genere è stato altre volte con insuperabile forza, & evidenza di ragione superato.

Ma per entrare nell'argomento, io non credo mai, che si possa ordire alla S. Sede la tela di un Dominio di mille anni, almeno sopra Comacchio, quantunque membro dell'Esarcato; anzi, che non se ne possa nè pure raggruppare un filo: perchè se vogliamo discorrere delle primiere ragioni della Chiesa, certo è, che non ne ha mai avuta alcuna di propria, perchè la Chiesa fu fondata da Cristo senza Regno temporale, e tutto il Dominio d'Italia era allora di Cesare. Ond'è, che nè meno può principiarsi il conto dalle Donazioni dell' Esarcato fatte alla Chiesa da Pippino Re di Francia, e da Carlo Magno suo figliuolo, prima che questi fosse creato Imperatore, perchè spettando l'Esarcato all'Imperio Greco, non poterono que' Principi esercitarne liberalità a pregiudizio dell'Imperio, cui doveva restituirsi, quantunque con l'armi l'avessero vindicato dalle mani d'Astolfo Re de' Longobardi, che l'aveva occupato.

E sebbene allora per l'Apostasia di Leone Isaurico, e di Costantino Copronimo suo figliuolo Eretici Iconoclasti, e nemici della Chiesa, si ritirassero dalla loro ubbidienza molti Popoli d'Italia con l'approvazione di Papa Gregorio, che li assolvè dal giuramento di fedeltà: *Sigon. de Reg. Ital. Lib. 3. Ann. 726.* non per questo dovevano mancare gli Stati all' Imperio, i quali non possono dissiparsi o distraersi per qualsisia colpa degl'Imperatori.

Ma nè meno le dette Donazioni di Pippino, e Carlo rispetto a Comacchio (ciò, che fosse de gli altri luoghi) ebbero alcun' effetto, mentre Comacchio restò sempre presso i Re d'Italia, valendosene di Frontiera contro i Greci, i quali nell'Anno 809. tempo, in cui Pippino figliuolo di Carlo Magno vi teneva sua Guarnigione, come Re d'Italia, secondo il rapporto di Adelmo, o sia Ademaro ne gli Annali di Francia, tentarono di sorprenderlo, ma furono respinti: Ecco le parole del citato Autore. *Classis Constantinopoli missa, primo ad Dalmatiam, deindè Venetiam appulsa est; Cumq; ibi hyemaret, pars ejus Comaclum Insulam accessit, commissoque prælio contra Præsidium, quod in ea dispositum erat, victa atq; fugata in Venetiam recessit. Dux autem, qui classi præerat, cum de pace*

inter

inter Francos, & Græcos conſtituenda apud Pipinum Regem moliretur &c. Dal che ſe ne deduce, non ſuſſiſtere ciò, che ſi ſuppone de' Greci, che tentaſſero di levare Comacchio alla Chieſa, che non l'aveva, ma bensì a' Franchi, che lo poſſedevano, e co' quali era acceſa la Guerra.

Tanto è ciò vero, che la S. Sede contando poco ſopra le Donazioni di Pippino, e Carlo Magno, come inutili, ha ſolo gettato il ſuo primo fondamento del Dominio temporale nella preteſa Donazione di Lodovico il Pio, regiſtrata perciò ne' Decreti di Graziano *Cap. Ego Ludovicus. diſtinc.* 73., e nelle ſucceſſive de gli Ottoni, d'Arrigo il Santo, e d'altri Imperatori; ma per conſtituire un' attuale Dominio, non pare a mio giudizio, che ciò ſi poſſa, quando non ſi provi accoppiato il poſſeſſo, ſenza del quale non trapaſſa il Dominio, e ſenza di cui le Donazioni, come ineffettuate, preſcritte, e logorate dal tempo, reſtano di niun valore, o le poſteriori giunte col poſſeſſo prevalgono alle prime, giuſta l'Oracolo delle Leggi, ſendo veriſſimo, che i Regni, e le Provincie s'acquiſtano col tempo, che li rende legitimi, come all' incontro ſi perdono, ſe per lungo tempo ſi reſta di poſſederli. Che ſe la coſa foſſe differentemente, e baſtaſſero alla S. Sede le Donazioni, ancorchè non abbiano avuto effetto, e non abbiano l'aſſiſtenza dell' attual poſſeſſo, converrebbe laſciare, o conſegnare alla medeſima la Sardegna, la Corſica, Adria, Mantova, Venezia, Iſtria, e tanti altri Stati compreſi in dette Donazioni, ma che però non ponno pretenderſi, perchè goduti, e poſſeduti per lunghiſſimo tempo da altri; anzi dovrebbero renderſele tributarj tutti i Regni deſcritti dal P. Giacomo Gretſero nel ſuo Comentariolo *de Imperatorum, Regum* &c. *in Sedem Apoſtolicam munificentia*, perchè anticamente ſe le conſtituirono tali per pietà; l'iſteſſo, che dire quaſi tutta l'Europa.

Al che riflettendo l'Autore della Scrittura per giuſtificarne il poſſeſſo della Chieſa fino da' primi giorni, e da' primi anni poco dopo la ſuddetta preteſa Donazione di Lodovico, adduce due coſe, l'una la Lettera di Papa Giovanni VIII., che ſcrivendo a Berengario Duca del Friuli nell'Anno 879. lo ricerca di ſua aſſiſtenza contro i Comacchieſi per poterli ridurre all'ubbidienza di Stefano Veſcovo di Comacchio, *ut ipſius curam Ducatus retineret ſecurus*, e per poterli punire come ribelli, e contumaci a' comandi

Papali:

Papali: *Ne cenſum, quem his annis tranſactis duobus exinde perdidimus, & iſtius anni perdamus*; e l'altro è il Fatto, che narra il Doge Andrea Dandolo nella Cronica di Venezia dell'Anno 881. avvenuto a Badoaro, che ſpedito a Roma dal Doge Gio: Participazio ſuo Fratello per impetrare in dono dal ſuddetto Papa Gio: Comacchio in aumento della ſua Signoria, fu aſſalito da Marino allora Conte, che in buona fraſe anche d'allora vuol dire Proprietario, non Governatore di Comacchio, che fattolo prigioniero l'obbligò con giuramento a deſiſtere dalla dimanda.

Ma a buon conto mi pare, che ſi principii dal non poſſeſſo, cioè da fatti negativi del poſſeſſo; perchè riſpetto alla Lettera (ſe pure è vera) fa conoſcere, che il Papa non era conoſciuto per Sovrano da' Comacchieſi, tanto lontano, che vi ſignoreggiaſſe. Può ben'eſſere, che il Pontefice appoggiaſſe a quel Veſcovo la cura del Ducato per intrometterſene a poſſeſſo; ma, che ciò aveſſe effetto, è da provarſi; anzi più toſto il contrario riſulta dal Fatto. E quanto al Cenſo, non ſi può di qui fare illazione al Dominio, perchè altro è il dominare Città, altro è eſigere il Cenſo, che pagano le Città, come ben'oſſerva *Herman. Conring. de Finibus Imperii lib. 1. Cap. 16. Fol. 115. n. 5. c. 10.* Verità, che ſi cava ad evidenza dalla ſteſſa preteſa Donazione di Lodovico, in cui ſi aſſegnano alla S. Sede i Cenſi ſoliti, che erano a pagarſi da' Ducati Toſcani, e Spoletani al Palazzo de' Re Longobardi; e pure i detti due Ducati non ſono compreſi in detta Donazione.

Riſpetto poi al Fatto di Badoaro: Se Marino comandava come Conte in Comacchio, e tale lo era anco al riferire dello Storico allegato dallo Scrittore: è pur ſegno, che non vi comandava il Papa. Nè può dirſi, che da ciò s'inferiſca, che i Veneziani riconoſceſſero il Diritto del Pontefice in Comacchio, a cui perciò facevano ricorſo per impetrarne liberalità; perchè ſe pure allora la ricercarono, ſarà ſtato per trovare uno di quei titoli, e patrocinii, che cercò Pippino per trasferire dal capo di Childerico Re ſopra il ſuo la Corona de' Franchi; poichè per altro è certo, che dipoi non ebbero queſto riguardo, mentre ſenza ricercare il Papa ſorpreſero Comacchio, e dopo incendiato l'abbandonarono.

Più toſto da più rincontri traſpira, che la S. Sede non poſſedeva ſe non poco o nulla de' Stati, che ſi decantano a lei donati, e che erano transferiti in altri, così atteſtandolo e con lettere Papali, e

li, e con risposte de' Cesari al tempo di Gio: VIII. e di Gio: IX. il detto *Herman. Conring. lib. 1. Cap. 10. Fol. 104. n. 20. & Fol. 105. n. 5. & seqq.*

Anzi per molti Documenti è manifesto, che Comacchio fu concesso ad altri, e fu in potere d'altri, replicandosi, che dell'Anno 848. o sia del 854. gl' Imperatori Lottario, e Lodovico lo donarono ad Ottone d'Este, come attestano il Pigna, il Rossi, il Ferri, e l'Ughelli nell'Italia Sacra con altri, poco giovando l'Invettiva strepitosa, che viene fatta contro il Pigna, creduto principale Autore del rapporto, per screditarne la verità; perchè nell'Archivio Estense se ne conserva il Diploma di quegl' Imperatori in carta pergamena, ed in caratteri antichi. Oltre di che qualunque inverisimilitudini, che si possano aggruppare, massime consistenti in negazioni, come sono le presenti, non devono snervare l'autorità di tanti Istorici, che senza veruno interesse ragionevole si presume, che abbiano cavati i loro scritti da vere, e positive notizie.

S'aggiunge pure un Testamento esistente nell'Archivio Ducale di Modana del Marchese Almerico d'Este, fatto in Ferrara a' tempi di Ugone, e Lottario Re d'Italia, ed estratto dall'Archivio della Chiesa di Cervia l'Anno 1130. citato pur' anche da Pellegrino Prisciano ne gli Annali Manuscritti, nel quale si vede, che Comacchio era del detto Marchese Almerico da un legato, che fa al Monastero di S. Apollinare con queste formali parole: *Alias autem res nostras quæ* (dice il testo del Testamento) *in nostro Territorio Comaclo habere visi sumus &c. ad Monasterium S. Apollinaris relinquimus.*

Anzi in quei medesimi tempi l'Imperatore Lottario, che forse teneva in Comacchio qualche resto d'effetti, e senza dubbio Sovranità di Dominio, a preghiere di Adelardo Vescovo di Reggio, donò a Vidone Vescovo di Modana molti beni colà, secondo la testimonianza del *Sigon. de Regn. Ital. lib. 6.* Non essendo per allora tanto certi i Dominii, che non fossero di quando in quando soggetti a mutazione, senza che mai passasse il possesso di Comacchio in S. Chiesa, mentre sempre continuò presso gl' Imperatori, e Re d'Italia, o appresso i suoi Vasalli: si ha per testimonianza del Biond. nel lib. 6. *de Gestis Venetorum*, che Adelberto Figlio del Re Berengario possedeva Comacchio, e comandava a quei

Popoli:

Popoli: *Comacleńſium Navigio* (ſono parole di quello Storico) *quod illi haud quaquam tenue habebant, fretus mare latrociniis tenebat infeſtum: id cum Veneti diutius pati non poſſent, nec vellent, in Comaclum delati, oppidum primo impetu captum, & naves ſimul Comaclenſium incenderunt.*

Si ſa, che Adelaide avendo ſpoſato Ottone il Grande gli portò in Dote il Regno d'Italia, che era ſuo, e godè finchè viſſe all'Anno 999. l'alto Dominio di Comacchio; e non può negarſi, che avendo la medeſima Imperatrice del 969. unito al Monaſtero di S. Salvatore di Pavia, il Monaſtero della Pompoſa, che era della Giuriſdizione della Chieſa Ravennate, Ottone III. ſuo Figlio, & erede della pietà materna l'Anno 1001. reintegrò la Chieſa di Ravenna con donarle il Territorio di S. Apollinare da lei continuamente tenuto, e poſſeduto in conſeguenza di tal Donazione, come ultimamente ha riconoſciuto la Sac. Rota in *nullius Præpoſ. Pompoſ. ſive Comacl. Juriſd. 21. Martii* 1708. *cor. R. D. D. Molines*, di modo tale, che poſſedendo allora l'Imperatore Ravenna, non oſtanti le Donazioni, com'è mai da preſumerſi, che la Chieſa foſſe intromeſſa in quel mezzo a poſſeder Comacchio?

Federico I. Imperatore del 1177. deſcrivendo i confini di Comacchio, riconoſce per ſuo quel Contado, e concede a quei Popoli ampliſſimi Privilegi, come dal Diploma dato in Ravenna, e riferito dal Ferri nella ſua Iſtoria; particolarmente, che niuno poſſa intromettersi in poſſeſſo de' loro Beni, nè da loro eſigere tributo, fodro, o qualſiſia altra gravezza.

E lo ſteſſo fece pur anche Arrigo VI. ſuo Figliuolo, ſe foſſe vero quello, che ſi dice da Roma, che dichiaraſſe il Circondario di Ferrara, in cui compreſe Comacchio: il che fa vedere, che in quel tempo Comacchio non era della Chieſa, ma bensì dell' Imperio.

Federico II. anch'egli riconobbe Comacchio per ragione Ceſarea, e ſpecificando i ſuoi confini lo dichiarò di ſuo ſpezial Demanio, cioè di Dominio riſerbato alla ſua Corona Imperiale.

Da lì ad alcuni anni ſi diedero i Comacchieſi a Guido da Polenta Signore potente in Ravenna, come appare da Inſtrumento con Mandato del Popolo fatto *in pleno arengo Communis Civitatis Comacli*, dove conſtituirono due Procuratori *ad eligendum Virum nobilem D. Guidonem quondam Domini Alberici de Polenta in*

ſuum

ſuum perpetuum Dominum, ac Rectorem totius Civitatis, ac diſtrictus Comacli; con dargli mero, e miſto imperio.

Ma riconoſcendo i Comacchieſi più legitimo, e ſoave il primiero Dominio de' Principi d'Eſte, atteſta il Roſſi nell'Iſtorie Ravennati, che tutto quel Popolo ritornò in potere di quelli dell' Anno 1297. Il che reſtò confermato con un'altra dedizione, Inſtrumento, e poſſeſſo, che ſeguirono nell'Anno 1325. avendo di nuovo i Comacchieſi nel pieno loro Conſeglio eletto i Marcheſi d'Eſte Signori di Ferrara per loro Patroni, dandoli, o per meglio dire, reſtituendoli il primiero totale Dominio della Città, e delle Valli col mero, e miſto Imperio. Nè vale a dire, che ſe gli Eſtenſi avevano le Inveſtiture, non avevano biſogno della Dedizione de' Popoli, perchè quale è quel Principe quantunque legitimo, che ricuſi il ritorno de' Popoli alla ſua ubbidienza?

Da quanto ſi è detto ſino ad ora ognuno può chiaramente comprendere, che in tutto il detto decorſo tempo la S. Sede non ebbe mai Dominio, e molto meno poſſeſſo di Comacchio, ma benſì, che l'ha ſempre avvto o l'Imperatore direttamente, o mediatamente ne' ſuoi Vaſſalli: Ciò forſe derivato, perchè o le Donazioni non potevano ſuſſiſtere a pregiudizio di chi aveva Diritto ne' Stati donati, o per non offendere i Sudditi, che avevano ragione di Demanio, o per altre cagioni imperſcrutabili nella oſcurità di Secoli tanto remoti, baſtando il non uſo delle Donazioni, e l'inoſſervanza di tempo così lungo, valevole ſenz'altro titolo a difendere chi ha poſſeduto; o perchè veramente le dette Donazioni non erano pure & aſſolute; ma condizionali, e con la riſerva della Sovranità Imperiale, come evidentemente riſulta dalle clauſule appoſte in dette Donazioni: ivi. *Salva ſuper eoſdem Ducatus noſtra in omnibus Dominatione, & illorum ad noſtram partem, & Filii noſtri ſubjectione;* per le quali il Theſaur. in una ſua erudita Deciſione la 3. riferita dall' *ab Eccleſ. obſer. foren.* moſtra, che dette Donazioni quantunque fatte alla Chieſa Romana ſoggiacciono tuttavia alla Sovranità Imperiale, maſſime riflettendo alle confirmazioni conceſſe di tempo in tempo a' Pontefici da' ſucceſſivi Imperatori, che denotano Autorità rimaſta ne' ſteſſi Imperatori ſopra le Città, e Stati donati, perchè ſarebbe ſtato ſuperfluo il chiedere le confirmazioni, ſe tutto l'intiero Diritto foſſe ſtato transferito nella Chieſa. *Herman. Conring. lib. 2. Cap. 21. fol. 454.*

Di qui fu, che ne'tempi ſuddetti gl'Imperatori non oſtanti le dette Donazioni (ſe pure queſto nome di Donazioni con tanta facilità uſato ſi può dare alle Carte, che coſtì ſono allegate) mantenevano i ſuoi Meſſi ſino in Roma a giudicare le Cauſe de' Popoli, come fu convenuto con Ottone giuſta il Documento, che ne rapporta *Herman. Conring. lib. 1. Cap. x. Fol. 95. & ſeqq.* a ſegno, che dice il Sigonio nell'Anno 973. lib. 7. de Reg. Ital. *& ſanè quamquàm Italia a Rege, eodemq; Imperatore, & a Romano Pontifice tenebatur, non eadem erat auctoritas. Pontifex Romam, Ravennam, & Ditiones reliquas tenebat auctoritate magis quam Imperio, quòd Civitates Pontificem, ut Reipublicæ Principem, Regem verò ut Summum Dominum intuerentur, atq; ei tributa, obſequiaq; præſtarent.*

E perciò gl'Imperatori di quando in quando moderavano le Donazioni; e chi era loro donatario, o inveſtito da eſſi di Città compreſe nelle dette Donazioni, era riconoſciuto, come ſi doveva, di quell'autorità, ed imperio, che gli veniva trasfuſa dal Sovrano, con piena oſſervanza, come ſe foſſe ſtato l'Imperatore, nel di cui luogo era ſoſtituito. In fatti Ottone Primo, detto il Grande, dopo la di lui Donazione fatta (ſe pure ella fu fatta) nell'Anno 962. riformò di molto la detta Donazione, poichè aſſignò al Principe Beneventano quel Ducato, & a' Principi Capuani, Napoli, e Salerno, e la Campania con la Lucania. Sigon. d. Ann. 973. lib. 7. e pure quelli erano Stati contenuti nella ſua preteſa Donazione.

Ottone III., teſtimonio lo ſteſſo Sigonio nel medeſimo lib. 7. dell'Anno 997. *Ravennæ fuit &c. & ibi Malateſtam quemdam (Germanum nonnulli fuiſſe perhibent) Feudis aliquot in Romandiola boneſtavit, a quibus nobilis Malateſtarum Familia in hunc uſq; diem &c.*

Nell'Anno 1180. in circa Bologna, Imola, Faenza, Ferrara, e tante altre dell'Eſarcato ſi conſiderarono da ſe per libere, mentre con le altre Città di Lombardia ſi confederarono contro Federico Primo ſenza il Papa, e dipoi con la mediazione di Aleſſandro III. condeſcеſero ad una ſoſpenſione d'Armi, alla quale ſuccedè la celebre Pace di Coſtanza, in cui furono dichiarate libere ſenza alcun vincolo o ſoggezione al Papa, ſolo dipendenti dall'Imperio.

Per concluſione delle quali verità meritano troppo d'eſſere oſſervati due Privilegi ultimamente riferiti dal Sig. Fontanini alla

pag. 386. del Lib. *de Antiquitatibus Hortæ*. Il primo è di Conrado I. dell'Anno 1027. & il ſecondo di Enrico III. del 1040. tutti due confermando al Monaſtero di Farfa i Beni e Caſtelli da eſſo goduti ne i Territorii della Sabina, d'Oſimo, Fermo, Aſcoli, Orta, Viterbo, Narni, Sinigallia &c. *Et quæ in Civitate Romana, aut in aliqua parte noſtri Regni Italici habere videtur* &c. Comandano di più quegl' Imperatori, che *nullus noſter Miſſus diſcurrens, ſine legali judicio Abbatem, vel Monachos diſveſtire præſumat*. Anzi rimettono a loro *quidquid de prædicti Monaſterii poſſeſſionibus Fiſcus Noſter ſperare potuerit*: con le quali parole fanno vedere, che gl' Imperatori conſervavano allora non ſolamente la Sovranità ſopra quei Stati, ma anche il Fiſco ſopra i Beni de' particolari, e inſino de gli ſteſſi Eccleſiaſtici.

S'aggiunge (al dire de' Scrittori della S. Sede) che Comacchio fu donato da tre Imperatori alla Chieſa di Ravenna, cioè da Henrico IV. del 1063. da Ottone IV. del 1209. e da Federico II. del 1220. Sicchè, ſe ciò è vero, le Donazioni fatte alla Chieſa Romana non erano di tanta ſtabilità, che non foſſe in potere de gl'Imperatori di far dono delle medeſime Città alle Chieſe inferiori, nel qual caſo è di ſua natura certiſſimo, che l'Imperatore reſtava Sovrano, & il Veſcovo ſoggetto alla di lui Superiorità, giuſta la Diſtinzione addotta dal Theſaur. alla citata Deciſ. 3. Ma ſe tre Imperatori donarono alla Chieſa di Ravenna Comacchio (ſenza apparire però, che la Chieſa di Ravenna mai l'abbia poſſeduto) di quanto maggior prevalenza ſaranno le Inveſtiture, e conferme di detta Città fatte per tanti Imperatori alla Sereniſſima Caſa d'Eſte col ſucceſſivo poſſeſſo di molte centinaia d'anni?

Viene per parte della S. Sede addotta altra Donazione fatta da Ridolfo Primo Auſtriaco, cui ſucceſſiva, e conforme è l'altra d'Alberto ſuo figlio; ma oltre alla differenza delle parole, che paſſa in recitarla tra il Baronio, & il Bzovio, che dicono di averla eſtratta dall' originale, e perciò la rende molto dubbioſa: in ogni caſo deve riputarſi della ſteſſa natura, che le precedenti de gli Ottoni, e d'altri Imperatori, cioè con la riſerva della Sovranità Imperiale, perchè dimandata, e conceſſa in confirmazione della Ottoniana, deve reſtringerſi a' termini della medeſima, e poi perchè l'Imperatore ſi riſervò in quella il fodro, che è il ſegno della Sovranità. Ma finalmente viene notata ben giuſtamente per nulla

[quando pure ſia ſtata fatta] dallo ſpeſſo riferito *Herman. Conring. lib. 2. Cap. 20. n. 5. 10. 15. Fol.* 402. ſe non per altro, almeno perchè tolti alcuni Elettori, che l'approvarono, mancò l'aſſenſo del corpo dell'Imperio. Gli Elettori ſi preferiſcono bensì a gli altri Principi, ma quanto ſia per abdicare Stati dall' Imperio, non baſtava a quel tempo il loro ſolo conſenſo, mentre vi ſi richiedeva quello di tutti i Principi in corpo, & in piena Dieta, come per la ragione del Comune Intereſſe lo dimoſtra il detto *Herman. Conring. lib. 2. Cap. 19. n. 5. 10. 15. 20. Fol.* 384. *& ſeqq.*

Eſſendo dunque, come ſi è detto, ritornati gli Eſtenſi in poſſeſſo di Comacchio (di cui erano ſtati per qualche tempo privi) per la ricognizione del Popolo: era di dovere, che ne otteneſſero da gl'Imperatori le neceſſarie Inveſtiture; che però Carlo IV. a loro ſupplicazione rinovò in Mantova i Feudi, e nominatamente Comacchio ad Aldobrandino, Nicolò, Fulcone, Ugo, & Alberto fratelli d'Eſte Figliuoli del Marcheſe Obizo d'Eſte, col fare ſpecifica menzione dell'altre conceſſioni fatte a' loro Proavi, & Atavi da gl' Imperatori ſuoi Predeceſſori, in particolare da Federico II., e da Ridolfo I., e ciò fu del 1354. *Ind. 7. Decimo ſexto Kal. Decembris.*

Poi del 1361. *Ind. 14. Decimo quarto Kal. Jan. arii*, ſuccedutа la morte d'Aldobrandino, e Fulcone, il medeſimo Imperatore Carlo IV. rinovò in Norimberga, confermando anche le Conceſſioni di Federico, e Ridolfo, l'Inveſtitura di Comacchio fra gli altri Feudi a Nicolò, Ugo, & Alberto Fratelli ſudetti, & ad Obizo Figliuolo d'Aldobrandino. Quindi è, che Gaſparo Sardi nelle ſue Iſtorie ſtampate dell'Anno 1556. ſcriſſe della Terra di S. Alberto: *Queſta Contrada ebbero* (gli Eſtenſi) *in dono da gl' Imperatori, inſieme con la riviera di Filo, Comacchio, la foce di Primaro, e tutte le altre Terre, e contrade, che ſono da Argenta ſino al Mare, trà Comacchio, e quella foce, & anche ſopra l'altra riva del Pò verſo Ravenna, coſe tutte confirmate da Carlo IV. ad Aldobrandino III., e da Giſmondo a Nicolò II.*, lo che pure viene confirmato dal Pigna, e dal Doglioni nell'Anfiteatro di Europa.

Conſecutive alle medeſime ſonovi le altre Inveſtiture, e rinovazioni fatte di tempo in tempo ſenza minima interruzione da' Ceſari a' Principi d'Eſte ſino al Duca Alfonſo II. di Ferrara, e più oltre ſino in preſente, come ſi dirà.

Così

Così Sigiſmondo Imperatore Figlio di Carlo IV. reinveſtì il Marcheſe Nicolò d'Eſte di Comacchio con Bolla ſpedita in Ferrara del 1433. li 17. Settembre.

Federico III. del 1452. li 18. Maggio rinovò al Duca Borſo l'Inveſtitura, comprendendovi pure nominatamente la Città di Comacchio.

Maſſimiliano I. ad Ercole I. del 1494. e dipoi ad Alfonſo I. dell'Anno 1509.

Carlo V. ad Alfonſo I. del 1526., e quindi ad Ercole II. Duca di Ferrara l'Anno 1535.

Ferdinando I. ad Ercole II. l'Anno 1558., e poſcia anche ad Alfonſo II. l'Anno 1560

Maſſimiliano II. ad Alfonſo II. del 1565.

Ridolfo II. ad Alfonſo II. del 1577., & in tutte ſi legge eſpreſſo Comacchio.

Contandoſi dunque tante Ceſaree Inveſtiture, e almeno ducento quaranta quattro anni di Poſſeſſo continuato, e non interrotto, dalla prima Inveſtitura di Carlo IV. ſino al Duca Alfonſo II. o ſia d'anni 273. ſe computiamo dall'Anno 1325., in cui Comacchio ritornò alla Caſa d'Eſte; certo, che non ci è neceſſità di ricorrere alla Donazione fatta ad Ottone d'Eſte, non già per abbandonarla, ma per non peſcare nell' Antichità, e per venire alle ſtrette; mentre ſendo la Chieſa Romana ſoggetta alla Preſcrizione Centenaria, ora che quaſi è triplicata, io non vedo che reſti alla medeſima luogo alcuno di contendere, e di pretendere quel Dominio, che prima della violenta occupazione, non può moſtrare di aver mai avvto; o avvto, che l'aveſſe, l'avrebbe con tanto intervallo di tempo, e replicazione di atti contrarj all' allegato Dominio, aſſolutamente perduto.

Nè vale il dire, che dette Inveſtiture ſono ſtate clandeſtine, e ſenza ſaputa della S. Sede, perchè oltre all' eſſere certo, che nella Centenaria non occorre provare la ſcienza, eſſendo che queſta in tanto tempo ſi preſume: l'atto di concedere le Inveſtiture, maſſime in tante volte, quante ſono le ſopraccitate con la ſerie quaſi di 300. anni, è sì ſolenne, e ſtrepitoſo, che ſenza affettazione non ſe ne può negare la ſcienza ne' Pontefici, che devono ſupponerſi ragguagliati da' ſuoi Nunzj, che mantengono alla Corte Imperiale.

Sicchè

Sicchè a difesa dell'Imperio, e conseguentemente anche a reintegrazione della Serenis. Casa d'Este, milita per appunto la Massima del Sac. Collegio de gli Eminentis. Cardinali nella loro Lettera indirizzata a S. M. Ces. dell'Anno cadente sotto li 12. del passato Agosto, espressa con queste formali parole; *Nam nisi longa possessio, & antiquæ, & repetitæ pactiones, & publica Documenta, jura, & rationes Ecclesiæ communiant, atque consolident: qui demum Principatus, aut quæ Regna consistent? Non alio certe Jure, quam quo Ditio Ecclesiæ temporis diuturnitate ac publicis Fœderibus constabilita;* poichè da quanto si è detto, consta in fatti tutto l'opposito. Il possesso è sempre stato de gl'Imperatori, o de' suoi Vassalli, e replicate le Investiture di quelli a questi per centinaia d'anni, laddove le Donazioni della Chiesa, quanto a Comacchio, sono sempre restate senza effetto, nè la Chiesa è mai entrata in possesso, se non quando, per valermi delle parole di Gio: Palazzi nella Vita di Clemente VIII., *Cardinalis Bandinus Comaclum occupavit, reclamante Rodulfo Imperatore, suæ Ditionis Civitatem a Pontificiis occupari;* come appare anche da Lettera del medesimo Imperatore al Sig. Duca Cesare sotto li 24. Novembre 1598., in cui si maravigliò molto del Duca, che avesse acconsentito alla Cessione di un Feudo attinente al Sac. Rom. Imp. col dimandargliene conto, soggiungendo nel fine della Lettera: *Nos enim quod nostri est officii, ut Imperio quod debetur restituatur, prætermittere nequaquam possumus*; & il Duca si giustificò con rappresentare a S. M. Ces. la violenza usatagli, a cui non aveva forza d'opporsi, e per cui fu costretto ad abbandonare bensì, ma non mai a cedere Comacchio. E sebbene Ridolfo distratto dalla Guerra col Turco, e senza forze in Italia, stimò di non dover' entrare allora in impegno contro la Chiesa per ricuperarlo, non per questo però restò egli spogliato della sua Sovranità; sì perchè non v'è tempo, nè modo, o fatto alcuno del Vassallo, che vaglia a pregiudicare alla Sovranità di Cesare, sì perch'egli, e suoi Successori fino al Regnante oggidì glorioſissimo Imperatore GIUSEPPE I. sonosi mantenuti nel suo primiero possesso col concederne l'Investiture a' suoi antichi Vassalli.

Nè la Chiesa dalla occupazione può contar tempo a mantenersene in possesso nè meno contro il Vassallo, non che contro l'Imperio, essendo evidente, che le Proteste, e i richiami fatti varie volte sì da gli Augusti, come da gli Estensi per cagion di Comacchio,

macchio, con aver' anche publicate le Ragioni loro, hanno eſcluſo ogni principio e corſo di Preſcrizione in favore della Camera Apoſtolica.

Quanto poi a quello, che ſi ſoggiunge di patti, e convenzioni, non ve n'è alcuna al propoſito, di cui ſi tratta, come diremo; e qualunque vi ſiano, non poſſono eſſere contrarie al Diritto dell' Imperatore, a cui tanto più creſcerebbe il titolo di ricuperare il Feudo, quando che foſſe ſtato dal ſuo Vaſſallo ſenza lui permiſſione ceduto ad altri; ed ora maggiormente creſce il detto titolo, perchè egli non ſolo non vi conſentì, ma anzi replicatamente reclamò.

Ma che più? ſe gli Eſtenſi hanno tanti anni poſſeduto Comacchio, com' è incontraſtabile, ſenza che abbia mai loro data Inveſtitura la Chieſa: non poteaſi perciò agere alla Devoluzione, & occupare il Poſſeſſo con l'Armi, nè a pregiudizio dell'Intereſſe di Ceſare, nè del Vaſſallo.

Quì riſpondono i Scrittori della S. Sede, che Comacchio era del Diſtretto di Ferrara, e che perciò, come luogo miſerabile, e di pochi Peſcatori, non degno di particolare menzione, ſi comprendeva nelle Bolle del Vicariato, o nelle Inveſtiture di Ferrara conceſſe a gli Eſtenſi. Ma come può eſſere del Diſtretto, & inviſcerato come la medeſima coſa in Ferrara, ſe le Donazioni di Lodovico, d'Ottone, e d'altri le portano come due Città l'una diſtinta dall'altra: ivi: *Ferrariam, Comaclum* &c., al rango delle altre Città dell'Eſarcato?

In oltre ſe foſſe vero, che Giovanni VIII. aveſſe appoggiata la cura del Ducato di Comacchio a Stefano Veſcovo, come ſi recita nella ſuppoſta Lettera a Berengario: come poi potrebbe dirſi, che foſſe ſoggetto a Ferrara, o del ſuo Diſtretto, mentre ſarebbe conſtituito in differente, e ſeparato Governo?

Ma che non ſia del Diſtretto di Ferrara, è più che liquido. Primo, perchè la Bolla Bonifaziana fatta per lo libero comerzio de' Beni Livellarii Eccleſiaſtici nel Ferrareſe, non ha luogo in Comacchio, nè i Comacchieſi ſe ne ponno ſervire.

Secondo, ſe foſſe vero, che molti Papi aveſſero confermato Comacchio alla Chieſa di Ravenna prima del Vicariato di Ferrara conceſſo a gli Eſtenſi; e che anche dopo del 1472. li 21. Maggio glielo confirmaſſe (ſempre però inutilmente quanto all' effetto) Si-

to) Sisto IV., che più amplamente de' suoi Predecessori aveva prorogato il Vicariato al Duca Ercole Primo: è ben'evidente argomento, che Comacchio non era Distretto di Ferrara, perchè sarebbe stato un levarlo alla Chiesa di Ravenna, nel dare dappoi senza alcuna riserva, o eccezione in Vicariato Ferrara a gli Estensi; e poi nel confirmare alla detta Chiesa Comacchio dopo la Bolla del Vicariato, sarebbe stato uno smembrarlo a gli Estensi, cui sarebbe stato concesso sotto titolo di Distretto di Ferrara. Tutte dissonanze, & inconvenienze, che per salvare gli atti dalle contradizioni, chiaramente dimostrano, che da' Pontefici stessi è sempre stato tenuto Comacchio per luogo totalmente distinto, e separato da Ferrara.

Dissi *sempre però inutilmente quanto all' effetto*, perchè ciò che sia di dette Confirmazioni, fatte alla Chiesa di Ravenna, la verità è, che la Chiesa di Ravenna, o non ha mai goduto Comacchio, nè sopra d'esso esercitato alcun'atto di Giurisdizion temporale, sempre posseduto o da gl'Imperatori, o da gli Estensi, o da' Polentani, o stato in libertà del Popolo; o se il godette mai per qualche tempo, ciò fu solamente in vigore delle Cesaree Concessioni, cessate le quali in loro favore, cessò anche il loro Gius, e governo in quella Città. Che se fosse diversamente, e le Concessioni avessero avuto il suo effetto, o il suo continuato effetto mercè d'una ragione irrevocabile, che non si fosse potuta levar loro da gl'Imperatori: quegli Arcivescovi, che fecero tanto strepito di liti per riavere Argenta, come appare presso il *Decio Cons.* 341. e presso il *Ruin. cons.* 35. *lib.* 1., ne avrebbero fatte maggiori per riavere Comacchio, luogo assai più rilevante, & onorevole d' Argenta; e nel vederselo levare per darlo a gli Estensi, se ne sarebbero aspramente doluti, e lamentati. Se il Vescovo di Bologna impugnò la dismembrazione di Cento, e della Pieve fatta da Papa Alessandro VI., allorchè trasferì i detti due Luoghi negli Estensi, a maggior ragione averebbe reclamato l'Arcivescovo di Ravenna per ripetere Comacchio, che sarebbe stato conceduto ad altri, benchè solo implicitamente sotto qualità di pertinenza nel Vicariato di Ferrara.

Terzo, perchè la Serenis Casa d'Este ha sempre rilevata Ferrara, e Comacchio con differenti Investiture, o siano Concessioni; quella dalla Chiesa, e questo dall'Imperio; onde perciò de-

vono

vono neceſsariamente conſiderarſi per giuriſdizioni ſeparate, e totalmente diſtinte, una indipendente dall'altra.

Quarto, perchè non potendoſi negare, come ſi è detto, la ſcienza de' Pontefici delle Inveſtiture preſe per gli Eſtenſi dall' Imperio, nel corſo almeno di 250. e più anni, è certo, che i Pontefici ſe ne ſarebbero altamente riſentiti, ſe aveſsero creduto Comacchio compreſo nel Diſtretto di Ferrara, o altrimenti ſpettante alla S. Sede. E Giulio II. Leone X. e Clemente VII. con più giuſti preteſti degl' inventati contro la Caſa d'Eſte avrebbero potuto confiſcare gli Stati Eccleſiaſtici al Duca Alfonſo I., mentre l'atto d'intervertere il Dominio del Sovrano, col riconoſcere un' altro, è delitto, che porta la pena della confiſcazione de' Feudi, il che non avendo fatto niſsun Pontefice, nè meno i ſopranominati, che cercavano tutti i mezzi per diſperdere la Caſa d'Eſte, è ben ſegno incontraſtabile, che non hanno mai riconoſciuto Comacchio per ragione della Chieſa.

Quinto, perchè i Duchi di Ferrara ne' publici loro Editti, e Chirografi, s'inſcrivevano Duchi di Ferrara, Modana, Reggio &c. e Signori di Comacchio: titolo, che dimoſtra diverſità di Signoria da i Ducati antecedentemente nominati.

Seſto, perchè nelle Bolle del Vicariato ſono ſtati eſpreſſi molti Luoghi, e ben minuti del Diſtretto, e non mai Comacchio, che eſsendo Città, non già di Peſcatori, ma di Perſone civili col ſuo Veſcovo, doveva eſsere il primo, com' era il più riguardevole, a nominarſi, ſe foſse ſtato di quel Diſtretto.

Settimo, perchè in Comacchio vi è la ſua Comunità ben coſpicua, che ſempre ſi è regolata indipendentemente da i Magiſtrati della Comunità Ferrareſe, nè ſi può moſtrare, che la Città di Ferrara le abbia mai comandato, nè l'abbia quotizata in alcun comparto, o occaſione, come dovrebbe eſsere ſeguito, ſe foſse di ſuo Diſtretto.

Da quello però, che altre volte è ſtato allegato per parte della ſteſsa S. Sede, e publicato ancora per via delle ſtampe, non ſi ſarebbe mai creduto, che Ella aveſse poſto in controverſia il Dominio di Ceſare in Comacchio, dopo aver' eſsa francamente aſserito, che nella Concordia Faentina non fu fatta menzione di Comacchio, come nè meno fu nel Monitorio di Clemente VIII. premeſso di brevi giorni alla ſua affrettata, e precipitata ſenten-

za, appoſtatamente per non irritare la Maeſtà dell'Imperatore, ma che ſe ne formò ſopra la ſua ceſſione ſcrittura a parte, conſignata al Card. Pietro Aldobrandino con fede di abbruciarla, dopo che l'Armi Papali foſsero entrate in Comacchio. Io non credo, che ciò ſia vero; ma quand'anche foſse, non può pregiudicare al Sovrano. In ogni caſo, quanto ſia al noſtro propoſito, quel racconto dimoſtra, che la S. Sede s'approfittò in quella occaſione di Comacchio, con ſcienza, e conſcienza, che foſse dell'Imperio.

In confirmazione di quanto ſi è detto, è molto da rifletterſi, che non eſſendo mai ſtato in alcuna Bolla *in Cœna Domini* al Can. 20. nominato *Comacchio*, ſolo vi fu aggiunto, alcuni anni dopo l'occupazione, da Paolo V. Succeſſore di Clemente VIII. ſignificando, queſta diverſità eſſere proceduta, perchè prima Comacchio non era tenuto per coſa della Chieſa, ma che poi dopo occupato fu annoverato fra le altre Città della S. Sede, poco giovando il dire, che per l'avanti non foſse nominato, perchè intendevaſi compreſo ſotto il Principato di Ferrara, ma che poi ricaduto in potere della Chieſa, fu con ragione nominatamente inſerito nella Bolla; perchè dato, che Comacchio foſse ſtato unito al Principato di Ferrara, ſarebbe tale, quale era, ritornato alla Chieſa ſenz' altra diſunione, o ſeparazione; ſicchè ſe prima non ſe ne faceva nominazione, meno dovevaſene far dopo per la ſteſſa ragione dell'unione, altrimenti ſarebbe convenuto aggiungere alla Bolla Melara, Codegoro, e tanti altri Luoghi, che erano incluſi nel Principato di Ferrara.

Reſta a riſpondere ad alcune difficultà, che vengono oppoſte, dal di cui ſcioglimento tanto più ſi ſpera doverſi confirmare la verità del noſtro aſſunto. Si dice, che Rinaldo, Obizo, e Nicolò Marcheſi d'Eſte furono, per graviſſimi delitti, particolarmente per avere occupato Comacchio, ſcomunicati da Papa Giovanni XXII., da cui rimeſſi in grazia dopo aver riconoſciuti i ſuoi errori, ottennero l'Anno 1332. in Vicariato Ferrara con tutto il ſuo Territorio (nel quale ſi camina col ſuppoſto, o ſia col ritrovato, che vi foſse compreſo Comacchio) per anni dieci con un'annuo Cenſo di 10. mila Fiorini d'oro. Ma non ſuſſiſte il ſuppoſto, al cui fine ſi racconta l'Iſtoria. Non fu per Comacchio la controverſia; ma per Ferrara, e per Argenta. Lo dimoſtrano le Bolle, e Documenti.

S'addu-

S'adduce la Descrizione de'confini fatta da Enrico VI. ove si dice: *Jurisdictionem, seù districtum in Civitate Ferrariæ, & extra Civitatem a Mari usque ad Tartarum; item usque ad medium portus Laureti: Item Comaclum cum suo Comitatu; ex alio latere Padi usque ad Fossam de Bosio;* con altre parole, che susseguono. Ma o che l'autorità Imperiale era legitima tanto rispetto a Ferrara, che a Comacchio, o nò: Se era legitima: Ecco verificato il nostro assunto; se non era legitima, dunque non può far stato, e sebbene nel giorno della sua Coronazione in Roma avanti la Porta di S. Pietro giurò di conservare fedelmente la Chiesa, e le sue ragioni, di far giustizia, e di restituire intiero il Patrimonio di S. Pietro; una tale dichiarazione però, o protesta così in genere, o non valeva per riportare alla Chiesa alcuna ragione sopra Comacchio, quando in specie non fosse stata altronde liquidata, o non valeva per stabilire ciò, che averebbe nullamente ordinato, in caso, che non avesse avuta autorità di farne disposizione.

Tanto è però lontano, che il sudetto Decreto mostri l'unione, che più tosto fa vedere il contrario, mentre essendo concepito in barbaro latino proprio dell'infelicità di quel Secolo; per la dizione *Item* repetitiva delle antecedenti con tutte le sue qualità, e circostanze, nelle due parole *Item Comaclum* deve intendersi di mezzo la dizione *usq;* la quale si legge ne'termini, e periodi precedenti, & anche ne'susseguenti, che sta esclusiva; e separatamente dal Territorio confinato. Altrimenti se Comacchio fosse stato compreso nel Distretto Ferrarese, avrebbe quell'Imperatore enunciati i confini, che erano tra Ravenna e Comacchio dalla banda del mare: il che non avendo egli fatto, mostra bene, che tenne Comacchio, non per giurisdizion di Ferrara, ma per cosa esclusa dal Distretto Ferrarese, cioè per confine, e non per parte del Dominio di Ferrara.

E che ciò sia vero, si prova più chiaramente nelle altre parole, che seguono dopo, nel dichiararsi, essere de'Ferraresi: *Omnia Jura, & consuetudines, quas hactenus intra præominatos terminos habuerunt.* Oltre di che è certo, che i Ferraresi non entravano nel Territorio di Comacchio, che era stato da Federico I. padre d'Enrico statuito in un circondario molto diverso da Ferrara, e che verificato a'nostri oggidì correnti, più tosto si deve detrarre di molto, a ciò, che si pensa Ferrara avere di giurisdizione, come dimostra il

Ferri nella detta ſua Iſtoria di Comacchio, al Cap. 25. lib. 2.

Ma per chiarirſi maggiormente, che Comacchio nulla aveva che fare con Ferrara, anche per teſtimonio d'altri Imperatori, ſi oſſervi un Diploma d'Enrico V. del 1111. accennato dal *Conrig. de Fin. Imp. lib. 1. cap.* 10. dove quell'Imperatore nomina non ſolo per Popoli diſtinti, ma anche per Popoli Sudditi dell' Imperio i *Ferrareſi*, i *Ravennati*, e i *Comacchieſi*. Il ſudetto Federico I. in un ſuo Privilegio del 1177. conſervato nell'Archivio Eſtenſe conferma al Monaſtero della Pomposa tutti i Beni da eſſo poſſeduti *infra Comitatus Comaclenſem, Ferrarienſem, Mutinenſem* &c. Parimenti in altri due Privilegi conſervati nel medeſimo Archivio, l'uno del già riferito Enrico VI. dato del 1195. (cioè quattro anni dopo il decantato del 1191.) e l'altro di Federico II. del 1220. ſi leggono le ſeguenti parole: *Ipſam itaque Inſulam Pompoſiam ab omni infeſtatione omnium mortalium, præcipue Comaclenſium, Ferrarienſium, & Ravennatenſium liberam, & inconcuſſam, & ſtabili fruentem quiete permanere ſtatuimus*. Dal che ſi vede quanto ſia lontano, che Enrico VI. conſideraſſe per un Dominio e Diſtretto medeſimo Ferrara, e Comacchio.

Ci ſono pure altre memorie, che trattando de' confini de' Ferrareſi, dicono, che dalla parte d' Oriente arrivano ſino al confine d' *Argenta*, *di Comacchio*, e *della Pompoſa*; e vi potiamo aggiungere un regiſtro del vecchio Cardinale Ippolito d'Eſte, dove ſono deſcritti i confini del Ferrareſe a C. 134. nel ſeguente modo: *I confini del Ferrareſe ſono gl' Infraſcritti: verſo l' oriente i confini d' Argenteſi, Ravennati, Comacchieſi, il Moniſtero di Pompoſa mediante il Fiume Goro*.

Nè queſta identità di Diſtretto può cavarſi dagli aſſerti Privilegj Manuſcritti di Ferrara in un' Inſtrumento di Pace ſeguita tra i Ravennati, e Ferrareſi dell'Anno 1200. all'Articolo, che *Commune Ferrariæ debet habere in Civitate Comacli omnem illam Juriſdictionem, & rationem, quam retro ante inceptam primam Guerram habuerunt*; perchè prima conviene eſibire i detti Privilegi; indi moſtrare, che giuriſdizione vi avevano i Ferrareſi avanti la prima guerra; e poi nominandoſi Comacchio per Città, tanto baſta per far conoſcere, che non era Diſtretto di Ferrara, perchè una Città non può eſſere Diſtretto di un' altra. Può ben darſi che una Città più potente abbia Dominio, & imperio ſopra altre, (come ave-

ne aveva Roma ſopra le Città ſoggette alla Repubblica Romana) ma non per queſto le Città ſoggette ponno dirſi Diſtretto delle Dominanti; in modo che una venga ſotto il nome dell'altra. In oltre ſe fu laſciato qualche diritto a'Ravennati: perchè più toſto ſi deve chiamare Diſtretto di Ferrara, che di Ravenna è Ma nè dell'una, nè dell'altra, come ſi è detto, perchè le Città, che contendono ſopra di un'altra non ponno fare alcun patto fra loro, che ſia di pregiudizio alle ragioni dell'Imperio; e poi queſte medeſime Guerre e Paci fanno conoſcere, che allora quelle Città non erano poſſedute dal Sommo Pontefice, godendo in effetto la Libertà conceſſa dall'Imperatore nella famoſa Pace di Coſtanza.

Meno può dedurſi dalla viſita, e relazione di Comacchio fatta dal Cardinal Anglico del 1372. che Comacchio foſſe ſotto Ferrara; perchè più toſto moſtra ſeparazione di Territorio. E poi, che coſa ſi può dedurre di quì? Una viſita fatta da un Miniſtro *inſcio Cæſare ſeù Domino Civitatis* non può fare alcun ſtato.

Che poi ne' Libri Cenſuali della Camera Apoſtolica, per quanto ſi dice, ſia ſtato notato, che il Duca Ercole I. due o tre volte pagò il Cenſo alla medeſima Camera *uti in Civitate Ferrariæ, & in nonnullis aliis Civitatibus, Terris, & locis pro S. Romana Eccleſia Vicarius*, e che il medeſimo Duca fu in quell'occaſione enunziato *Ferrariæ Dux, & in nonnullis aliis Civitatibus &c. Vicarius Generalis*, dalle quali parole per verificare il numero plurale: *In nonnullis aliis Civitatibus*, ſuppoſta Adria per una, coſtì s'inferiſce, adunque l'altra è *Comacchio*, quaſi che Adria foſſe ſtata altrevolte da' Pontefici conceſſa a gli Eſtenſi, il che mai per ſogno avvenne; niuna però di dette enunziative, o aſſerzioni fa alcun caſo, nè dubbio; perchè quanto a quello, che è notato ne' libri, ſarebbe ben coſa nuova, che lo Scritturale, o Ragionato notando, come più gli piace, doveſſe fare determinazioni di Stati, e decidere della loro qualità, e portare colla Scrittura vantaggio al ſuo Principe, nè ſi moſtrerà, che a quegli Atti ſia ſtato mai preſente il Duca Ercole I. o alcun ſuo Procuratore, che aveſſe Mandato d'acconſentire alla detta enunziativa.

Ma in ogni caſo queſte ſono coſe leggieriſſime, e che niente ſervono a qualificare un Feudo, per averne la ſua devoluzione. Per giungere a queſto, altro vi vuole, che parole generali, & enunziative, maſſime a pregiudizio dell'Imperatore, che ne ha

per

per Secoli ſpedite le ſue Inveſtiture ſpeziali, e ben chiare.

Circa poi le convenzioni ſtabilite per parte del Duca Ercole II. con Paolo III., baſta per mettere a terra tutte le pretenſioni, & illazioni, che vuol trarne la Chieſa, il ricordare, che a bella poſta è ſtata tralaſciata dall'Autore della Lettera una Clauſola modificativa, e reſtrittiva de i Capitoli di Paolo III., la qual ſola diſtrugge tutto il ſuo aſſunto. Il Capitolo da lui riferito è queſto: che il Papa inveſtiſce il Duca Ercole *de omnibus Juribus Sedi Apoſtolicæ pertinentibus in quibuſcunq; Civitatibus, & locis per eundem Dominum Ducem poſſeſſis*. Ma le parole vere, ed intere di quel Capitolo ſon queſte: *De omnibus juribus præfatæ Sedi Apoſtolicæ competentibus, & non aliter, in quibuſcunque Civitatibus, & locis per eundem Ducem poſſeſſis*. Queſta ſola clauſola *Et non aliter* [poſto ancora, che quì ſi parlaſſe di Comacchio, come va ſognando l'Autore della Lettera] toglie ogni fondamento di diſcorſo, mentre laſcia la coſa in termine, che la Chieſa non può pretendere alcuna ragione ſopra Comacchio, ſe altronde non la giuſtifica.

Se poi parliamo della rinunzia, che fece il Duca Alfonſo I. del Gius di fabbricar Sale in Comacchio, per liberarſi dalle veſſazioni di chi cercava ogni preteſto colorato per iſpogliarlo di Ferrara: da ciò nè meno può la Chieſa cavare alcun'argomento di Sovranità, perchè oltre che l'atto della rinunzia fu eſtorto a forza di Scomuniche, e minaccie d'Armi, la pretenſione del Papa non era per Diritto ſopra Comacchio, o per contravenzione del Duca alle leggi Feudali, conforme le parole riferite dal Giovio nella Vita d'Alfonſo, ivi: *Contra leges inter Pontifices & Ateſtinos*, le quali non ſono proprio ſentimento dell'Autore, ma relative de' Capi di Reato formati contro il Duca da Giulio II., al cui ſentimento non doveva, nè deve ſtare l'Imperatore, ma ſolo per lo pregiudizio, che dalla fabbrica riſultava alle Saline di Cervia.

Nell'Anno 1399. i Signori Veneziani, moſſa guerra a Nicolò d'Eſte Marcheſe di Ferrara, lo coſtrinſero a promettere di non fabbricar Sale in tutto il Territorio di Comacchio, come può leggerſi preſſo il Sabellico, il Doglioni, & altri Storici. Ora reſtituita poi Cervia da i Signori Veneziani alla S. Sede, preteſe Giulio II. di avere la medeſima oſſervanza dal Duca Alfonſo I. Non per queſto però il Duca ſi quietava, e dicendo ſua ragione ſi offerì ſin

pronto

pronto di ſtare al giudizio de' Camerali di Roma, come atteſta il Giovio nella Vita del detto Alfonſo. Ma non ceſſando la Camera Apoſtolica di travagliare il Duca, ſenza dare orecchio alle di lui ragioni, in fine il Duca per levarſi d'attorno la guerra, s'induſſe a rinunziarvi ſotto Leone X., ma però ſenza riconoſcere il preteſo diretto Dominio della S. Sede ſopra quella Città; anzi ne' Capitoli poi ſtabiliti con Adriano VI. promiſe di non fabbricar Sale, non ſolo in Comacchio, ma nè anche in qualſiſia altro luogo del ſuo Stato. Verificato dunque il fatto, come è nella eſpreſſa maniera, chi non vede, che da quello non può dedurſi alcuna conſeguenza di Sovranità alla S. Sede? Le proteſte fatte dal Duca per teſtimonianza del Guicciardini l'eſcludono; e l'accordo co' Signori Veneziani non importava loro alcun Diritto ſopra Comacchio, e così nè meno al Pontefice, che pretendeva di ſubentrare nelle condizioni di quelli. E ſe la promeſſa del Duca di non fabbricar Sale in Comacchio, nè in alcun luogo de' ſuoi Stati, non poteva dare al Pontefice vantaggio di Sovranità in Modana, e negli altri Stati, che la Caſa d'Eſte rilevava dall' Imperio, non v'è ragione peculiare, per cui glielo debba dare ſopra Comacchio, che quanto gli altri Stati riconoſceva il Duca da Ceſare.

In fine non può far pruova il dire, che Comacchio ſi reggeſſe con lo Statuto di Ferrara; perchè valendoſi del medeſimo altri Stati Imperiali, poſſeduti dalla Caſa d'Eſte, non ſi può inferire, ch'eſſi per queſto abbiano alcuna dipendenza diſtrittuale da Ferrara, e molto meno che ſiano Stati Pontificii.

Dal detto fin quì riſulta la riſpoſta alle oppoſizioni, che vengono allegate contro le Inveſtiture ſopraccennate. Che Carlo IV., e Sigiſmondo non poſſano aver fatte le Inveſtiture di Comacchio, perchè tutti due donarono alla Chieſa l'Eſarcato, non è d'alcuna rilevanza; perchè non occorre divinare, o dubitare, ove ſono gl'Inſtrumenti, d'onde appare, come ſi è detto, che ciaſcun d'eſſi chiaramente conceſſe Comacchio a gli Eſtenſi, non oſtanti le Conferme, che ſi pretendono fatte da loro alla Chieſa, le quali per non avere alcuna individual menzione di Comacchio, non hanno per conſeguenza alcuna forza d'abbattere le Donazioni o Inveſtiture fatte a gli Eſtenſi con ſpeziale e chiara menzione di quella Città. E in quanto a quelle di Ridolfo I. ed altre antecedenti, che ſi allegano dalla Camera Apoſtolica (dato che foſſero

vere)

vere) non ebbero effetto per Comacchio, e ciò si deduce ancora da gli stessi Atti di Carlo IV. e di Sigismondo, mentre coll'investirne la Casa d'Este fecero conoscere, che riguardavano Comacchio unicamente per Città Imperiale.

Che l'Investitura di Carlo V. fosse solo per Modana, Reggio, Carpi, e Rubbiera per testimonianza di Gioanni Etropio, a segno di redarguire di falso l'Instrumento che s'allega, questa è eccezione troppo ardita, & avanzata, che si smentisce con l'esibizione dello stesso Instrumento, repetito distesamente nelle Investiture de gl'Imperatori Successori d'uno in un'altro giusta il solito della Cancellaria Imperiale. L'Etropio si spiegò di Modana, Reggio, Rubbiera, e Carpi, come di membri principali contenuti nella petizione, e nella concessione delle Investiture, ma non le negò già rispetto ad altri luoghi.

Quanto alle altre, delle quali s'allega l'implicanza sul supposto, che i Duchi di Ferrara pigliassero da' Pontefici l'Investitura di Comacchio in virtù di quella generalità: *De omnibus Juribus in quibuscunq; Civitatibus* &c., che si leggono nelle Capitulazioni con Paolo III., o di quelle che sono gratuitamente notate ne' Libri della Camera Apostolica: già si è risposto di sopra ampliſſimamente, e sarebbe ben nuovo, che parole generali, dubbiose, & incerte si dovessero a forza di raziozinio tirare a levar di mezzo le Investiture Imperiali, specifiche, certe, & indubitate.

Che poi le Investiture fatte ad Alfonso II., & a Cesare, non contenghino Comacchio, i suoi Instrumenti mostrano apertamente il contrario. E questi, con gli altri Recapiti, ad ogni piacere, e cenno, si faranno prontamente vedere in Tribunali competenti per lo desiderio, che si ha di esporre in faccia al Mondo la Verità, e di conseguire quello, che è unicamente dovuto ne' termini del giusto.

Sento motivarsi nella Lettera de gli Eminentissimi Signori Cardinali certi patti, e convenzioni, specificate forse dall'Autore della Scrittura con ricordarci la Concordia Pisana. Qualunque però sia quella Convenzione di Pisa, egli è certissimo, ch'essa non può pregiudicare al Diritto di Cesare, & intervertere il suo alto Dominio in Comacchio. Ma per soddisfare più propriamente all'oggetto, anche a giustificazione d'altri, è d'avvertirsi, che non potendo i Serenissimi Estensi, spogliati indebitamente di Comac-

chio

chio, proporre ſenza minaccia di nota di ſacrilegio le ragioni Imperiali in Roma per averne la reſtituzione, s'appigliarono all' eſtremo meno diſgradevole alla Corte di Roma di dimandare le Valli, come allodiali, aſſieme con i frutti decorſi dall'Invaſione, e dalla lite conteſtata, che fu poco dopo lo ſpoglio. S' oppoſero i Camerali di Roma col dire, che le Valli non erano altrimenti allodiali, ma *de regalibus*, come conſtituite dall' acque del Mare, da eſſi Camerali allora preteſe del Patrimonio del Principe, con altre ragioni, che ſi veggono preſſo il *Card. de Luca diſc. 2. e 3. de regalib.*

La faccenda ſtette pendente per lo ſpazio di circa 64. anni ſenza veruna concluſione, quando per frappoſizione del Re Criſtianiſſimo ſeguì la ſudetta allegata Concordia di Piſa, in cui il Papa *ſi accollò il Monte Eſtenſe aſcendente a Scudi 300. mila in circa con li commodi, & incommodi &c. aſſieme con i frutti ſino ad ora decorſi, e non pagati, aſcendenti alla ſomma di Scudi 50. mila più, o meno, col dare in oltre a S. A. un Palazzo in Roma di valore in circa di Scudi 40. mila*, a condizione, che ſopra di ciò ſe ne doveſſe formare opportuno, e legitimo Inſtrumento dalla Sereniſs. Signora Ducheſſa Laura come Madre, e Tutrice del Sereniſs. Signor Duca Franceſco II. lei Figliuolo Infante, con promeſſa di farlo ratificare al Sig. Duca medeſimo ſubito uſcito di pupillare età.

Ecco il gran vantaggio, che ſopra l'Idea d'ogni penſiero riportò la Sereniſs. Caſa d'Eſte al giudizio dello Scrittore, il quale, ſe meglio aveſſe ſcandagliate le ragioni ne' termini d'allodialità, in cui ſi diſcorrevano, e ſaputo miſurare la Grandezza della Caſa d'Eſte, avrebbe beniſſimo riconoſciuto eſſere la ſomma di Scudi 390. mila una menomezza riſpetto a quelle, e un niente riſpetto a queſta. Io non avrei perciò creduto mai, che il Sommo Pontefice Aleſſandro VII. aveſſe fatta ſegreta proteſta contro l'accordo, ſe lo Scrittore non me lo aveſſe accertato. Più giuſtamente la fece la Sereniſs. Signora Ducheſsa Laura, che conoſcendo beniſſimo lo grande ſcapito della Caſa, e non potendo per l'altra parte opporſi al progetto o per non concitare lo ſdegno del Real Mediatore, o per carpire quello, che ſi poteva dalle mani d'un sì potente avverſario, immediatamente dopo dell' Inſtrumento con provida, e ſolenne dichiarazione proteſtò ſalve le ragioni del Sig. Duca ſuo Figlio, il quale nè meno volle mai approvare quel-

la preteſa Concordia per motivo di troppa enorme leſione.

In fatti, o che le Valli erano veramente allodiali, & in queſto caſo la Tranſazione è enormiſſimamente leſiva, perchè oltre la proprietà ſi calcolavano almeno giuſtamente ſopra tre Millioni di Scudi i frutti fin' a quel tempo indebitamente percetti dalla Camera di Roma.

Se poi ſi conſiderano *de regalibus*, poſto che l' alto Dominio di Comacchio s'aſpetti (ſiccome in fatti s'aſpetta) all' Imperatore, e l'utile a gli Eſtenſi: tanto, e tanto ne proviene l'iſteſsa crudeliſſima leſione, ſolo riguardo a' frutti di più di cento anni.

Sino a tanto dunque, che ſul fondamento della forza fu ſuppoſta la Sovranità di Comacchio preſso la S. Sede, nel dubbio ſe le Valli foſsero allodiali, o *de regalibus*, l' accordo poteva dirſi meno leſivo. Ma conſtando, che le Valli ſono indubitatamente de' Sereniſſimi Eſtenſi o in qualità d'allodio, o in ragione di Dominio giuriſdizionale: la tranſazione ſi fa manifeſtamente di tale, e tanta leſione, che oramai troppo conviene pareggiare chi ſi deve con dovuta uguaglianza, e giuſtizia commutativa, in virtù della quale tanto ſi deve rendere, quanto ſi è avuto. E giacchè, anche ſecondo il ſentimento, e la Proteſta di Roma, non ſuſſiſte la ſudetta Convenzione Piſana, chiara coſa è, che aggiunti i frutti decorſi dopo d'eſsa inſino all'Anno preſente, & accumolati colla quantità detta di ſopra, aſcende il credito della Sereniſs. Caſa d'Eſte per eſse Valli a più di quattro Millioni di Scudi Romani, che la Camera Apoſtolica è tenuta con tutta giuſtizia a rifondere.

E ſe il Sommo Pontefice in occaſione della citata preteſa Concordia concedette alla Sereniſſima Caſa *il Juſpatronato della Badia della Pompoſa, e della Pieve di Bondeno con facoltà di poter'a quelle liberamente preſentare, ancorchè vacaſſero in Curia* (il che ſeguì per capo ſeparato) oltre che ciò fu un donare quello, che non ſi poteva vendere, i detti Juſpatronati s'aſpettavano alla Caſa d'Eſte per antichiſſime ragioni, e però come tali furono riſervati *al Sig. Duca Ceſare, & a' ſuoi Eredi*, e Succeſsori, così univerſali, come ſingolari, anche nella Concordia Faentina al Capitolo 7., benchè poi a preteſto, che foſsero vacati in Curia, ſe gli appropriaſse dopo alcuni anni la Camera Apoſtolica, intereſse della quale ſempre fu il diminuire, o annientare quel poco, che aveano potuto ſalvare gli Eſtenſi nella loro deplorabile diſavventura.

E ciò,

E ciò, come ho detto, ſerve per giuſtificare la Sereniſs. Caſa d'Eſte; poichè nel reſto, quanto ſia con l'Imperatore, e riſpetto al ſuo Diritto, niente ha che fare la detta Concordia. Tanto maggiormente, perchè nell'accordo non è ſtata ceduta alcuna Sovranità, che non ſi poteva cedere, e che non può intenderſi ceduta per qualſiſia parola, e formole generali generaliſſime, & univerſali.

Vedo, che nella Scrittura ſi eſaggera la Pendenza delle Valli di Canevè, e di Belboſco, come attentate contro la detta preteſa Concordia Piſana. Io certamente non capiſco il fondamento, perchè non ſo, che abbia che fare l'una con l'altra. Le Valli di Canevè, e di Belboſco ſono nel Ferrareſe, e fuori delle Valli di Comacchio, e perciò la ſudetta Concordia (ſe pure ſi doveſſe oſſervare) non impediſce, nè deve impedire per ragione, che riſulti da quella, il migliorare le Valli Ducali, che ſono altrove. Voglio ben credere, che i Camerali di Roma, & anche qualche particolare, procurino di ruinare le dette Valli, e di farle ammunire, per non ſminuire eſſi di lucro, ma non già per ragione, che abbiano d'impedirle.

In ſoſtanza uno non ha relazione con l'altro, e ciò non è materia della preſente indagine.

Spiegato ciò che importa riſpetto a Comacchio, reſta l'inutile Critica fatta contro il Pigna, col fine non pertinente di diminuire l'antichità, e condizione della Sereniſſima Caſa d'Eſte. Io veramente non voglio per ora aſſumere la difeſa del Pigna, nè meno entrare nella Genealogia di queſta gran Caſa, che celebrata da' più ſublimi Poeti, eſaltata dalle penne de' migliori Iſtorici, e ſempre riputata da gli ſteſſi Ceſari d'antichiſſima nobiltà, ſiccome è ſuperiore alla critica dell'Autor della Lettera, così non ha biſogno di eſſere illuſtrata da alcuno. Ciò, che ſia delle opinioni, che corrono della ſua Origine, attribuendola altri ad Azio Romano, altri ad Ateſte venuto con Antenore di Troia, che fondò il Caſtello detto dal ſuo nome *Ateſte*, poi nominato *Eſte*: egli è certo, che l'una, e l'altra s'unisce a manifeſtare il ſuo nobile, e Signorile lignaggio d'una antichità troppo diſtinta; onde il Veſcovo Giovio nella Vita d'Alfonſo I. coſtantemente aſserì, eſſere l'Eſtenſe fra tutte quelle Famiglie, che hanno poſſeduto ſignoría in Italia, la più nobile, la più antica, la più glorioſa, e fortunata,

che sia per la sua non mai interrotta Successione in Principati, e Dominii.

Dello stesso sentimento è Fr. Leandro Alberti nella sua Descrizione dell'Italia, ove scrive, che gli Estensi furono creati Marchesi di Scorsia, e d'Este, dall'Imperatore Carlo Grosso l'Anno 881. Riferisce pur'anche il Sigonio uno de' più dotti, ed accreditati Istorici: *de Reg. Italiæ* al lib. 6. all'Anno 896. di Sigifredo d'Este, come segue: *Quod multò verò memorabilius est, Sigifredus Comes, qui ab Atestinis Principibus genus ducebat, ex agro Lucensi, ubi aliquandiù fuerat, in Regiensem migravit*, e poco più abbasso: *Hic Filios tres genuit Sigifredum, Athonem, & Gerardum, quorum Atho genus Matbildis Comitis procreavit, cujus post crebra mentio fiet, & Marchionum Atestinorum, qui in hunc usque diem maximè in Italia potentiæ, atque auctoritatis fuerunt.* Ora se Sigiberto, che venne di Lucca, era Principe dell'Anno 896., e discendeva da altri Principi d'Este, ogniuno ben vede, se la grandezza di questa Casa possa restringersi a 600. anni, & all'essere di Cittadina Padovana. Nè si può detraere all'autorità del Sigonio, col dire, che egli per essere Suddito della Serenis. Casa, si lasciò sedurre dal Pigna. Il Sigonio, Uomo quanto mai si fosse a' suoi tempi letterato, e sincero, non era capace per aderire ad altri, di macchiare con menzogne le sue Opere; nè i suoi Principi avevano bisogno di favole per tirare lustro.

Nè meno può fare ombra Donizzone sul proposito di Sigifredo con quelle parole *Lucensi de Comitatu* tirate per compire l'estremità d'uno de' suoi rozzi versi; tanto più perchè dette parole non significano di necessità, che Sigifredo fosse nativo di Lucca, potendo benissimo denotarlo per semplice abitatore di Lucca, da dove poi venne nel Reggiano, come scrive il Sigonio, e tutti l'accordano.

Conosce l'Autore della Scrittura questa Istoria almeno per dubbiosa, & incerta, e pure in questa incertezza vuole animosamente sostenere, che la nobiltà di Casa d'Este non sia, che di 600. anni, quando da Sigifredo se ne contano 812. senza contare i suoi Antenati, d'onde tirava l'origine, ch'erano pure anch'essi Principi.

In oltre, se sono più di 600. anni, che dalla Serenissima Casa d'Este, allora Regnante in Italia anche per lunghissimo tempo avanti, si staccò un Rampollo, che transferito in Germania vi si allignò,

lignò, e crebbe in condizione di Gran Principe, fiorendo ora più che mai propagato glorioſamente nelle Sereniſſime Caſe di Brunſvvich, Luneburgo, Hannover, e Vvolfembutel: come potrà mai aſſerirſi, che la nobiltà di un così gran Sangue non ſia, che di 600. anni? Quello che a me pare più mirabile, è che proccurando l'Autore della Lettera di criticare, e ſcreditare il Pigna, gli attribuiſce poi lo ſpirito di Profezia. Dice dunque, che il Pigna vedendo proſſima la devoluzione di Ferrara alla Sede Apoſtolica, come poi accadde per la morte d'Alfonſo II. ſuo Signore ſenza Figliuoli, per ſecondare le premure d'eſso Duca, che deſiderava D. Ceſare ſuo Cugino Succeſsore ne' ſuoi Principati, s' ingegnaſse con finzioni di far credere, che Comacchio non appartenesse alla Chieſa, acciochè la linea illegitima del detto D. Ceſare non ne foſse eſcluſa in virtù della Bolla di Pio V. contro l'Infeudazione delle Città devolute alla Chieſa.

Il Pigna dedicò l'Opera ſua al Duca Alfonſo del 1570., ed è certo, che nel comporla vi conſumò alcuni anni intorno, perchè non potè formarſi in un ſubito. Eſsendo poi morto il Duca Alfonſo nel fine dell'Anno 1597., come può dirſi, che il Pigna aveſſe preveduta la Devoluzione di Ferrara, che vuol dire la morte del Duca Alfonſo II. ſenza Figliuoli, da venti ſette, o trent' anni prima, quando il Duca poteva beniſſimo in queſto tempo procrear Figliuoli? Di più oltre al Duca Alfonſo era nella Caſa il Cardinal Luigi, Giovine freſco, e vigoroſo, che era in iſtato di pigliar Moglie, e di aver Succeſſione. Ma dato, e non conceſso, che il Pigna aveſse avuta queſta preſcienza di tempo sì lungo avanti il Caſo, nel negare il Feudo di Comacchio alla Chieſa per aſſerirlo all' Imperio, non poteva egli conſeguire il ſuo intento, perchè ne' Feudi Imperiali vengono con maggior rigore eſcluſi gl'illegitimi, e tutti i loro Diſcendenti. Sicchè per ſoſtenere la divinazione dello Scrittore, biſogna dare al Pigna un' altro dono di Profezia; cioè che ſapeſse dover venire un' Imperatore, il quale foſse per ammettere dopo la morte del Duca Alfonſo D. Ceſare ne' Feudi Imperiali. Oh che ſogni! oh che chimere!

Non potendoſi però diſſimulare queſta qualità d' illegitimo, ſenza riſentire quella ingiuſta ferita, che fece ſu tale preteſto alla Sereniſs. Caſa d' Eſte Clemente VIII. nella occupazione di Ferrara, ora che dallo Scrittore di Roma ſe ne rinuova la memoria

moria fuori del caſo, che ſi trattava: mi ſi apre il campo, anzi mi vedo neceſſitato di eſequire la ſeconda parte del riverito comando di VS. Illuſtriſs. con toccare, benchè lievemente, l'affare graviſſimo di Ferrara.

E' noto al Mondo, che Clemente, morto Alfonſo II. Duca di Ferrara ſenza Figliuoli, col preteſto che foſſe incapace di quel Ducato D. Ceſare di lui Cugino, come Figlio di D. Alfonſo, che era nato dal Duca Alfonſo I., e da Donna Laura Euſtochia (in iſtato l'uno, e l'altro di libertà, come ſe ne dichiarò lo ſteſſo Alfonſo I. nel ſuo Teſtamento dell'anno 1533. li 28. Agoſto) ſenza ſentire le ragioni di D. Ceſare, o che è l'iſteſſo, ſenza dar tempo di dedurle, premiſe un Monitorio di quindici giorni, come ſi ſuol praticare contro i violenti Invaſori dello Stato della Chieſa, ma non mai contro chi poſſiede con titolo anche ſolamente putativo, e diſputabile, e in termine di 27. giorni, computati dentro quelli del Monitorio, tempo così breve, che nè meno il Duca poteva ſcieglière chi egli doveſſe mandare a dire le ſue ragioni a Roma, e minore di cui non s'aſſegna per l'eſecuzione de gl' Inſtrumenti in materia di pochi danari: precipitò la Sentenza della devoluzione, cui ſucceſſiva fu l'eſecuzione, con iſpedire un potente Eſercito, che intanto aveva egli aſſoldato, perchè anche prima della Sentenza ſapeva quello, che non doveva ſapere di dover' eſeguire, ſe aveſſe avuto l'animo indifferente, e diſpoſto ad aſcoltare la parte. Aggiunſe a tutto ciò Indulgenze per chi favoriva la ſua Cauſa, & il fulmine delle più orribili Cenſure contro del Duca, e di chi l'aveſſe aſſiſtito, e in ſoſtanza fece tanto apparato, che forſe il ſimile non ſi ſarebbe praticato a ricuperare Terra Santa dalle mani de' Barbari. E pure, ſe il Pontefice aveſſe dato orecchio di buon Cuore, averebbe trovato, che D. Ceſare era capace, perchè ſuſſeguito il Matrimonio tra il Duca Alfonſo I. e D. Laura nella intercapedine del tempo tra il Teſtamento del Duca, e la ſua morte, che fu di Meſi 14., D. Alfonſo Padre di D. Ceſare reſtò legitimato a tutti gli Effetti, anche di ſucceſſione ne' Feudi Regali, come ſe da principio foſſe nato di vero, e legitimo Matrimonio, giuſta il *C. tanta. qui filii ſint legitimi*.

E ſebbene il Matrimonio come coſa di fatto non ſi preſuma, ſi prova però con le preſunzioni, e congetture, particolarmente a legitimazione della Prole; ond' è che quantunque non ſi ſia trovato

vato fin'ora il Recapito, o ſia Inſtrumento individuale ſopra il Matrimonio del Duca Alfonſo con D. Laura, vi concorrono però tali, e tante pruove e congetture, per cui ſi rende evidente, e ſenza dubbio poi evidentemente credibile, maſſime in que' tempi, e circoſtanze, ne' quali non eſſendo ancora ſeguito il Concilio di Trento non ſi eſigevano tante ſolennità per li Matrimonii, e tanto più perchè trattavaſi d'un Matrimonio, per il quale ben s'intende, che militavano molti riguardi per non celebrarlo con tanta pompa e publicità, ſtante la grande differenza di condizione che paſſava tra il Duca, e D. Laura, quantunque queſta con la ſua virtù, e ſublimità di ſpirito ſe ne foſſe meritato l'onore.

Fra le Pruove, la prima è la conſonanza di tutti li Storici di quel tempo, che ſenza veruna diſcrepanza aſſeriſcono D. Laura ſpoſata dal Duca Alfonſo. Frate Leandro Alberti Religioſo dell' Ordine de' Predicatori, accurato nello ſcrivere, e di vita inculpabile, nella ſua Deſcrizione dell' Italia ſopra la Romagnuola ſcrive del Duca Alfonſo I. che *Uxores habuit tres, Primam Annam Galleatii Sfortiæ Mediolani Ducis Filiam; inde Lucretiam Alexandri VI. Pontificis Max. ex qua liberos Mares quattuor ſuſtulit, Herculem II. Hippolytum, qui poſtea Cardinalis, Franciſcum, & Alexandrum; Tertiam deinde, Lucretia mortua, duxit Lauram Ferrarienſem, obſcuræ quidem originis, ſed acerrimi ingenii maximæque prudentiæ Fœminam, ex qua duos Alfonſos creavit.*

Concorre Marco Guazzo Padovano, diſintereſſato, e fedele per conſenſo di tutti, che diede fuori le ſue Iſtorie ſotto l'approvazione di Giulio II., il quale così pure anch' egli ſcrive del Duca Alfonſo. *Ebbe trè Moglie*, &c. *L'ultima fu Laura Ferrareſe Donna d'umile Sangue, ma per prudenza, & ingegno molto nobile, e n'ebbe dui Figliuoli.*

Andrea Thevet Franceſe, Coſmografo d'Enrico III. in ſtima di fede preſſo tutti, nella Vita d'Alfonſo I. al lib. 5. della ſua Opera intitolata: *Pourtraits, & Vies des hommes illuſtres*, ha laſciato ſcritto: *Il eut pour Epouſes trois Femmes, Anne Fille de Galeas Sforze Duc de Milan, Lucretie du Pape Alexandre Sixieme du nom, dont il eut Herculès deuxieme, Hippolyte le tres magnifique Cardinal de Ferrare dernier decedè, Don François, & Alexandre, qui moururent l'an mille cinque cent neuf. Après la mort de Lucretie il Epouſa Laure Femme Ferraroiſe, mais forte ſage, & de gentil eſprit, dont il eut les deux Alphonſes.*

S'aggiun-

S'aggiunge Paolo Giovio nella Vita d'Alfonso sudetto, che dopo aver detto, che *ex Laura Concubina duos sustulit mares*, frapposto un picciolo intervallo di parole soggiunge. *Verum eam demum probis, pudicisque moribus, & statæ formæ dignitate ad genium respondentem, & a felici fecunditate commendatam legitimæ Uxoris loco habuit, & geminos ex ea Filios de nomine suo Alphonsos appellavit*, non potendosi le parole *loco Uxoris* adattare a stato di Concubina, perchè ne' nomi, che sono legali, come *Uxor*, *hæres*, *Tutor*, la parola *loco* importa proprietà; ond'è, che quello che è nominato *loco hæredis*, *& Tutoris*, è vero Erede, e Tutore, e così quella, che *est loco Uxoris*, è vera Moglie, come con varj esempj si può dimostrare.

In proposito però delle sudette parole *loco Uxoris*, osservo, che in alcuni passi, e luoghi s'intende per Concubina, & in altri per vera Moglie, procedendo la diversità della interpretazione dalle circostanze aggiunte, e secondo richiede il soggetto della materia. Così le medesime parole *loco Uxoris* nella legge *Jubemus C. de Natur. liber.* nel principio significano *Concubina*, perchè la supposizione era di chi aveva Donne *loco Uxoris*, e dalle medesime Figliuoli, che non erano legitimi: circostanza, che chiaramente fa conoscere la Donna tenuta per Concubina. E nel mezzo di detta Legge le dette parole denotano lo stato di vera Moglie, perchè si suppone, che siano seguiti gl'Instrumenti Dotali.

Ora applicando questa Teorica, che a me pare genuina, & infallibile, a spiegare il passo sudetto del Giovio, che come versatissimo nella legge, e nella Lingua Latina, deve intendersi, che abbia parlato in senso della legge, e proprietà del Linguaggio Latino, non può mettersi in dubbio, che le recitate parole non debbano verificarsi di vera Moglie, perchè avendo di sopra qualificata Donna Laura per Concubina, ivi: *ex Laura Concubina duos sustulit mares*: nel progredire avanti con parole importanti mutazione di stato in D. Laura, per la sua onestà, grazia, e bellezza, per lo spirito, e prudenza, e per la fecondità della Prole, sarebbe stato ridicolo, che l'avesse voluta descrivere qual sopra l'aveva notata per Concubina; altrimenti tutte queste Prerogative di onestà, pudicizia, ed altre mentovate, che captivarono l'animo del Duca a sublimarla, niente avrebbero contribuito più di quello, che era in istato disonesto.

S'aggiun-

S'aggiunge la teſtimonianza di Giacomo Sanſovino, il quale nel Trattato delle Famiglie illuſtri d'Italia deſcrivendo la Genealogia de gli Eſtenſi, dice, che il Duca Alfonſo I. ebbe tre Mogli, e che l'ultima fu *Laura Euſtochia Ferrareſe*.

Anche l'inſigne Giuriſconſulto Federico Scotti ne' ſuoi Conſegli ſtampati in foglio l'Anno 1572. e anche in 4. in Venezia del 1545., come nota il Fontana nella ſua Biblioteca, ebbe la medeſima cognizione del Matrimonio di D. Laura con tanta franchezza, che lo poſe per eſempio a fortificare il ſuo aſsunto: ivi, *exemplum ponerem in donamentis miſſis ab Alfonſo Primo Duce Ferrariæ Dominæ Lauræ ſecundæ ejus Uxori, & Filiæ Berettarii ab illo ductæ cauſa Voti implendi*.

Nè può dirſi quello, che in altri tempi troppo Curialmente fu detto, che i danari de gli Eſtenſi induſsero quel nobile Conſulente a ſcrivere ciò, che non era; perchè ſe gli Eſtenſi aveſsero voluto ciò fare, avrebbero avuti altri mezzi più validi, e forti a rendere indubitabile il Matrimonio, anche dato che non foſse effettivamente ſeguito. Ma non vi era motivo alcuno di farlo, perchè allora non vi era apparenza, che aveſse da eſtinguerſi la Linea primogenita d'Alfonſo Primo, e il Matrimonio di D. Laura fu coſa troppo certa e notoria.

S'opporranno altri Storici in contrario, come l'Angeloni Segretario del Cardinale Aldobrandino,& altri di ſimile fatta Creature di Clemente VIII., che ſcriſsero ſettant'anni dopo la morte d'Alfonſo Primo, anzi dopo l'occupazione di Ferrara (come anche dopo tal ſucceſso ſcriſse il Rondoni) perchè o non potevano eſſere ben' irformati, o avevano impegno, ſe non di adulare, almeno di non ſcreditare le azioni del Papa, e che perciò nulla provano. Anzi dato, che aveſſero ſcritto ſenza ſoſpetto, nientedimeno prevalerebbono ſempre a' medeſimi i più antichi, e proſſimi al al Caſo, preſumendoſi di loro, che abbiano ſcritto per propria notizia, il che non è de gli ultimi, che hanno ſeguitato a loro piacere, o credenza i ſentimenti de gli altri.

Che ſe uno o due Scrittori di quel tempo in nominare D. Laura, non la qualificarono per Moglie d'Alfonſo, oltre che da un Negativo non ſi può fare illazione poſitiva di pregiudizio all' oneſtà di quella gran Donna, in altre loro Opere hanno parlato di D. Laura, e de' ſuoi Figliuoli, come di vera Principeſſa, e di ve-

ri Principi. Uno fra questi è il Giraldi, che avendo diviso in Decadi l'Opera sua de gli Hecatommithi, e ciascheduna dedicata ad un gran Principe, o Principessa, come sono il Duca di Savoia, il Duca di Ferrara, e simili Potentati, e Signori, dedicò la terza a D. Laura. Ma certamente egli non avrebbe messa lei in così gran rango a confronto di Principi così eccelsi, se non avesse saputo, e fosse stato noto al Mondo, ch'ella aveva avuto l'onore, e la fortuna di essere stata sposata dal Duca Alfonso.

In fatti D. Laura s'intitolava Estense nelle lettere, e ne gli atti publici; e da tutti fu riconosciuta per Moglie Vedova del Duca Alfonso. Così ella si truova nominata in due Instrumenti, in uno con queste parole *Illustrissima Domina Laura Eustochia Uxor quondam Illustriss. & Excellentiss. Ducis Alphonsi Ferrariæ, Mut. Reg. &c. Ducis;* e nell'altro con altri simili, e più sublimi titoli, che unicamente convenivano a Regnanti, & a una Moglie di Regnante: *Illustrissima & Excellentiss. D. Laura Estensis relicta quondam Illustriss. & Excellentiss. Domini D. Alphonsi* &c. vivente allora il Duca Ercole II. a lei poco ben' affetto, che non l'averebbe permesso.

Mentre ella viveva, il Duca d'Urbino sposò una delle sue Principesse a D. Alfonso uno de' Figli di D. Laura, il che certamente non avrebbe fatto, se D. Alfonso, oltre all' essere cadetto, e lontanissimo dal succedere in Dominii, avesse di vantaggio avuto il difetto di essere illegitimo; osservandosi che nel Mandato inserito nell'Instrumento del detto Sposalizio D. Alfonso fu intitolato *Illustrissimo Principe e Fratello* del Duca Ercole II., che presente autorizò quell' atto.

S'aggiunge, che il Gran Duca di Toscana collocò una sua Sorella in D. Cesare poscia Duca di Ferrara, Figliuolo del sudetto D. Alfonso, il quale ricevette nella celebrazione di quell' Instrumento i titoli convenienti a un Principe legitimo. Nè il Gran Duca avrebbe collocata una sua Sorella in D. Cesare, se non con certezza, che fosse discendente per Linea legitima.

L'Imperatore nell' erigere in Marchesato Montecchio lasciato dal Duca Alfonso al detto D. Alfonso, trattò esso D. Alfonso, come trattava gli altri Principi del Sangue Estense, e sino lo stesso Regnante.

Si ha per deposizione di molti Testimonii esaminati a perpe-

tua

tua memoria, publica la voce, e fama del detto Matrimonio; e D. Laura, finchè visse, dopo il detto Matrimonio, tanto in vita, quanto dopo la morte d'Alfonso I. fu servita da Principessa sì in Corte, come ne' passeggi con Carrozza di Cavalieri avanti, e Dame di Seguito.

Venuta a morte fu sepolta, come ordinò, nella stessa Sepoltura a canto di D. Giulia della Rovere lei Nuora premorta, e le furono fatte l'esequie alla Ducale col suono di tutte le Campane della Città, coll'esposizione dell'Armi Ducali, e coll'intervento di tutta la Corte, sino del Regnante Alfonso II., e del Cardinal Luigi suo Fratello, all'uso de' Principi in simili Funzioni.

Se tutti questi onori potessero venir fatti a D. Laura, quando ella non fosse stata sposata dal Duca Alfonso I., io mi rimetto al giudizio di tutti.

Quello, che più conferma le dette presunzioni e Pruove, è il considerare, non essere credibile, che il Duca Alfonso Primo Principe, che era Saggio, Pio, e Cattolico, e non congedò mai Laura da se, avesse voluto morire in peccato più tosto, che soddisfare alla sua conscienza, & assicurare la sua eterna salute con sposare una Donna, che n'era finalmente per tante sue Virtù così degna, col vantaggio in oltre temporale, mentre veniva maggiormente a fortificare, e stabilire la sua Casa con due Principi di sublime spirito, e talento.

In contrario sono stati altre volte addotti segni, & argomenti, come di Ritratti lascivi, e d'abitazione separata; ma o che non sono veri, e se veri, non escludono il Matrimonio susseguito, potendosi riferire, come in fatti si hanno da riferire, allo stato di D. Laura ne' tempi primieri di sua conversazione col Duca.

Fu dalla Curia Romana considerato per un grand' Argomento (& è l'unico portato nella Sentenza di Clemente VIII. sopra la devoluzione di Ferrara) cioè, che avendo il Duca Alfonso II. tentati tutti i mezzi per ottenere la proroga della Investitura per D. Cesare, non potè ottenerla, ivi: *Id vero idem Alphonsus procul dubio sibi tentandum nunquam existimasset, si Cæsar in prædictis Investituris comprehensus fuisset &c. nisi pro certo habuisset, se absq; liberis, & descendentibus defuncto (quod tandem evenit) lineam quoq; ac stirpem suam omnino desituram*, volendo da ciò i Camerali

inferire, che il Duca Alfonſo II. credeſſe D. Ceſare incapace di ſuccedere nel Ducato di Ferrara.

Ma ſia detto con tutta la venerazione ad una Deciſione precipitata per motivi Umani, e per la gloria d'eſtendere il Dominio temporale della Corte di Roma: per me credo, che ſia di niun vigore la predetta illazione, e che non ſia punto legitima una tal condotta.

Primo, perchè un' ufizio tentato, & una ſupplica data al Principe può ben' eſcluderſi, e negarſi; ma non è di giuſtizia, e convenienza, che negata poſſa riceverſi in prova contro il Supplicante, eſſendo fuori di dubbio in tutti i Tribunali di Grazia di qualunque Principe, che le narrative, anzi le aſſerzioni, e confeſſioni anco di delitti atrociſſimi, eſpreſſe ne' ricorſi de' ſupplicanti, non conceſſa la grazia, non fanno non ſolo alcuna pruova, ma nè meno leggieriſſimo indizio; anzi ſi ha per non detto tutto quanto vien detto in ſomiglianti ſupplicazioni; e ciò molto meno contro un terzo, che non è concorſo nella Supplica. E poi ſe gli altri Principi, e Duchi di Ferrara, (fra' quali lo ſteſso Alfonſo II.) hanno con atti poſitivi, e publici riconoſciuta D. Laura per Moglie del Duca Alfonſo Primo, e per legitimi i Figliuoli della medeſima come ſi è moſtrato di ſopra: perchè mai la ſollecitudine del Duca Alfonſo per meglio aſſicurarli, gli ha da qualificare per illegitimi, & incapaci a ſuccedere?

Secondo (che pure è ſimile al precedente) non ha vigore quella illazione, perchè quello, che ſi fa per accertare, e mettere più in ſicuro ciò, che giuſtamente per altro compete, non deve di ragione produrre un' effetto contrario, e pregiudicare allo ſtato, o alla condizione de gli altri.

Terzo, perchè la Supplica, che ſi dice eſibita al Papa, non fu riſtretta a D. Ceſare, anzi in eſsa non ſi parlò punto di D. Ceſare, e molto meno ſi moſtrò di credere infetta la Linea del medeſimo. Dimandò il Duca la facoltà d'eleggere per ſuo Succeſſore, chi foſſe a lui piaciuto delle due Linee Eſtenſi, una delle quali diſcendeva da Ercole Primo, e l'altra da Sigiſmondo Fratello d'Ercole Primo, la quale ultima non era compreſa nella Bolla d'Aleſſandro VI. fatta a i ſoli Diſcendenti d'Ercole I. Alfonſo II. dunque non ſupplicò, perchè credeſſe l'una e l'altra di quelle Linee incapaci a ſuccedere, ma ſolo per avere l'arbitrio di gratificare, chi più di

loro

loro gli foſſe piaciuto, con preferire ancora il non chiamato al chiamato. E ſe il Marcheſe Nicolò III. ottenne da Martino V. la facoltà di preferire inſino i ſuoi Figliuoli baſtardi a i legitimi, nel modo appunto, che diſpoſe, e di fatto avvenne in vigore dell'autorità conceſſagli dal detto Pontefice: molto più potè chiedere Alfonſo II. la facoltà di preferire uno della Linea di Sigiſmondo a i Diſcendenti dell'altra. Et in effetto appare, ch'egli ebbe una tale intenzione, benchè per varii giuſti motivi non l'eſequiſſe dipoi, o non la poteſſe eſequire.

Ma contro la ſudetta Sentenza di Clemente VIII. data con troppo precipizio, deve certamente prevalere l'oracolo di Ferdinando II. Imperatore, che dell'Anno 1629. li 10. Novembre ſopra queſta materia dichiarò, come ſegue.

„ *Inſuper conſiderantes, quam Juri, & Æquitati conſentaneum*
„ *ſit, Sacroq; Romano Imperio expediat, ut nobiliſſimæ, & antiquiſ-*
„ *ſimæ Familiæ, de Nobis, Sacroq; Imperio optimè meritæ in ſuo pri-*
„ *ſco, ac vero decore a maledictorum morſibus illibatæ remaneant,*
„ *planèq; edocti, & ex variis literarum monumentis, certiſq; rerum*
„ *Documentis certiores effecti: Qualiter dilectus olim, & Sacri Ro-*
„ *mani Imperii fidelis Illuſtr. Donnus Alphonſus, præfati Illuſtr. Du-*
„ *cis Franciſci Eſtenſis Proavus paternus ex Illuſtr. Alphonſo I.*
„ *Ferrariæ, Mutinæ, Regiiq; Duce, & Donna Laura Euſtochia Cive*
„ *Ferrarienſe, dum ambo ſoluti exiſterent, natus, & procreatus exſti-*
„ *tit, deinde per Matrimonium inter præfatos Ducem Alphonſum I.*
„ *& Donnam Lauram illius Genitores celebratum verè legitimus*
„ *evaſit; & hoc etiam reſpectu Filius ejus legitimus, & naturalis Cæ-*
„ *ſar Eſtenſis poſt mortem quondam Ferrariæ, Mut., & Regii Du-*
„ *cis Alphonſi II. per Auguſtæ Memoriæ Imperatorem Rudolphum*
„ *II. Dominum Patruelem, Patrem, & Prædeceſſorem Noſtrum co-*
„ *lendiſſimum ad Succeſſionem Feudorum Imperialium admiſſus fue-*
„ *rit: Falſamq; fuiſſe, & eſſe, & ab omni veritate alienam famam*
„ *hactenus de præfati Donni Alphonſi illegitimitate, & ejus deſcen-*
„ *dentium legitimorum incapacitate a pleriſque ſivè errore, ſivè male-*
„ *vola inſtigatione deceptis diſſeminatam.*

„ *Ea propter volentes Nos prædictum Illuſtr. Ducem Franci-*
„ *ſcum una cum ejus Poſteritate, & nobiliſſima Familia Eſtenſi, quæ*
„ *nunquam interitura laude erga Nos, Sacroſq; Romanos Imperato-*
„ *res prædeceſſores Noſtros, cunctis neglectis tum rerum tum perſona-*

 „ *rum*

„ *rum periculis, viva devotionis, & fidelitatis Argumenta ſemper*
„ *præſtitit, ſuo primævo, vero, & emerito candori, ut par eſt, reſti-*
„ *tui, & reintegrari.*

„ *Tenore præſentium, ex certa Noſtra ſcientia, animoque bene*
„ *deliberato, ac ſano, & maturo accedente conſilio, nullo juris vel fa-*
„ *cti errore interveniente, motu proprio, deque noſtræ Imperialis pote-*
„ *ſtatis plenitudine, ac omni meliori modo, prædicta fuiſſe, & eſſe ve-*
„ *ra recognovimus, & ad perpetuam rei memoriam decernimus, ac*
„ *declaramus, ab omnibuſque, & ſingulis ita impoſterum haberi, dici,*
„ *obſervari, & a nemine ullo unquam tempore quovis prætextu, cauſa*
„ *vel colore contradici, aut contraveniri poſſe mandamus, & ſub No-*
„ *ſtræ indignationis pœna diſtrictè probibemus. Salviſq; ſemper, &*
„ *in ſuo robore manentibus omnibus Juribus præfato Illuſtr. Ducì*
„ *Franciſco, ac ejus Filiis ac Succeſſoribus maſculis legitimis, & na-*
„ *turalibus, ac aliis quibuſcunq; vigore Inveſtiturarum, Facultatum,*
„ *ac privilegiorum, dicto olim Illuſtr. Duci Cæſari, ac ejus deſcenden-*
„ *tibus conceſſorum reſpectivè competentibus, & competituris, qui-*
„ *bus Inveſtituris, facultatibus, & Privilegiis, ac omnibus & ſingu-*
„ *lis in eis contentis nullum prorſus intendimus per præſentem No-*
„ *ſtram Declarationem, & Decretum fieri præjudicium, nullamq; in-*
„ *de novationem: juraq; juribus addentes, & non aliter, & omnes,*
„ *& ſingulos ex præfato quondam Donno Alphonſo legitimè Deſcen-*
„ *dentes Maſculos (in quorum numero præfatus Illuſtr. Dux Fran-*
„ *ciſcus exiſtit) ad omnia, & quæcunq; Feuda Imperialia non modo*
„ *in Inveſtituris antedicto Cæſari Duci, verùm etiam illius Avo,*
„ *Patruo, & Patrueli Ducibus Alphonſo I., Herculi, & Alphonſo*
„ *II. ſucceſſivè conceſſis nominata & ſpecificata, verè fuiſſe, & eſſe*
„ *vocatos, auctoritate, & modis, quibus ſupra, decernimus, & de-*
„ *claramus.*

„ *Haſceque Noſtras literas, recognitionem, declarationem, ac*
„ *Decretum, & omnia ſupraſcripta, omnino validas, & valida per-*
„ *petuo, perpetuiſque temporibus fore, & eſſe, nulloq; ſubreptionis,*
„ *vel obreptionis, ſeu nullitatis ex quocunq; alio capite etiam defectus*
„ *citationis vitio, infringi, & impugnari poſſe tam in Judicio, quam*
„ *extra, agendo, aut excipiendo, volumus, & mandamus: Irritum*
„ *prorſus, & inane declarantes quidquid contra prædicta, vel aliquid*
„ *prædictorum a quovis quomodolibet contigerit attentari. Non ob-*
„ *ſtantibus quibuſcunq; communibus, vel Feudalibus legibus, Juri-*

„ *bus,*

„ *bus, consuetudinibus, Statutis manicipalibus, derogatoriis clausu-*
„ *lis, tam generalibus, quam specialibus* &c.

Ora premesse tutte le sudette Congetture, e Pruove, & il Decreto Imperiale, sebbene non occorre più dubitare circa la legitimità del Padre del Duca Cesare, nondimeno per avere una Universale Decisione io appello il giudizio di VS. Illustriss., e di tutto il Mondo, e dimando a ciascuno, che creda egli in sua conscienza del sudetto Matrimonio? Quando ognuno ne risponda ingenuamente il suo sentimento, io non credo di certo, che alcuno lo possa assolutamente negare. Al più al più si potrà dare, che qualcheduno ne possa tuttavia dubitare; ma tanto a me basta per l'intento, perchè in materia di Matrimonio, quando si è in dubbio positivo per circostanze, che concorrono dall'una, & altra parte, prevalgono infallibilmente quelle che assistono al Matrimonio, secondo la sentenza de' Sacri Canoni nel *C. fin. de Sponsalibus*, & ivi la Glossa, perchè sarebbe troppo inumano il considerare peccato ciò, che può essere probabilmente Sacramento, e condannare in ambiguo alla perdita de gli onori, e delle Successioni i Descendenti, a favore de' quali sempre si deve prendere ogni benigna interpretazione per la loro legitimità.

Ma perchè VS. Illustriss. possa meglio comprendere, come, e quanto fosse indebita l'invasione, & occupazione di Ferrara, appoggiata all'insussistente supposto della illegitimità del padre del Duca Cesare: mi avanzo a dire, che quand'anche non fosse seguito il detto Matrimonio (il che non è, nè mai sarà vero) nè meno poteva il Pontefice agere alla Devoluzione di quel Ducato, perchè per la Bolla d' Alessandro VI. fatta del 1501. col consenso di tutto il Sacro Collegio, fu quel Ducato concesso a gli Estensi non in ragione di Feudo, ma con piena donazione in Allodio.

Possono i Principi Sovrani disporre de' loro Stati con alienarli in due maniere, l'una in Feudo, l'altra in Allodio. In vigore della prima i Stati caminano nella Successione, e soggiacciono alle Devoluzioni, giusta le consuetudini Feudali, come se queste fossero in vigore de' patti preinserite nella Concessione. Nella seconda non dipendono da altra legge, se non da quella del Gius comune, secondo il quale devono regolarsi sì nelle Successioni, che nelle penalità.

Nell' uno, e nell' altro modo però resta al Principe concedente,

dente, la Sovranità, che non può distaccarsi dalla sua Corona; in differente maniera però, perchè nel Feudo la Sovranità è di alto e diretto Dominio, a cui più di facile si consolida l'utile della cosa infeudata; ma nell'Allodio la Sovranità sta solo per modo di Giurisdizione, e protezione, che importa la facoltà di procedere contro il Vassallo in caso di delitto, e di confiscare lo Stato concesso, in caso di fellonia, o ribellione, alla forma però semplicemente del Gius comune. E quanto alla devoluzione non v'è mai luogo, se non quando vi sia apposto il Patto, perchè per altro secondo il Gius comune vi succedono anche gli estranei, che hanno causa da' Concessionarii nella stessa guisa, che in qualunque altro effetto puramente Allodiale, o Ereditario.

In quale de' sudetti due modi s'intenda concesso lo Stato, vogliono i Dottori, che sia più tosto in Allodio, che in Feudo, perchè l'atto del Principe si deve estendere, per quanto si può, più al libero, che al servile. Alcuni vogliono, che la parola di *dono* s'intenda per ragione di Feudo, quando possa la Donazione interpretarsi per moderata, perchè il Feudo *non est nisi quædam velata Donatio*. Concordano però tutti, che sia in Allodio, quando la Donazione sia piena, & esuberante. Ma nel nostro caso non accade congetturare, perchè la Bolla d' Alessandro è chiara chiarissima. Dopo recitate le lettere di Sisto IV. suo Predecessore, che concesse Ferrara al Duca Ercole I., suoi Figliuoli, e Nipoti sino alla terza Generazione, premessa la narrativa de' meriti della Casa d' Este verso la S. Sede, protestando di volere usare tutta la liberalità, e grazia, che mai potesse a gli Estensi, dilatò & estese la sudetta Concessione a tutti i Discendenti del detto Duca Ercole in perpetuo. Quì però non si restrinsero le Grazie del Pontefice, perchè nel periodo di detta estensione vi sono inserite queste parole: *Salvis gratiis infrascriptis;* e poi seguendo con la Dizione *Insuper*, che denota cose maggiori delle espresse, erige Ferrara in Ducato, e statuisce, che Ercole, e suoi Discendenti siano in perpetuo Duchi, e riputati per Duchi di Ferrara *cum omnibus* &c. *plena quoque libera, & omnimoda Ducali Dignitate, Potestate, Jurisdictione, auctoritate, & concessione, etiam cujuscunque gradus supremi, Meri, & Mixti Imperii* &c. *privilegiis, libertatibus, ac favoribus quibuscunque* &c. *Quæ omnia tenores, & effectus eorum, ac si de verbo ad verbum præsentibus inserrentur, pro sufficienter, & specifi-*

cè ex-

et expreſſis, & inſertis habentes, Herculi Duci, Filiis &c. *de ſimilibus conſilio* &c. *harum ſerie de uberioris dono gratiæ pleniſſimè, & expreſsè potiri, pro cautela Succeſſivè Concedimus, Donamus, & Elargimur*; e poi verſo il fine alla derogazione delle obſtanze, conclude *non obſtantibus* &c. *Natura quoque, & conſuetudine Feudi, vel Cenſuum* &c. *omnibuſque ac ſingulis cæteriſque contrariis quibuſcunque Sublatis*, in modo tale che non potendoſi conſiderare impreſſa in detta Conceſſione alcuna qualità Feudale, sì per la omnimoda, e totale giuriſdizione, e libertà contribuita, che comprende tutto, e niente eſclude, sì per la Donazione, che ſi eſprime piena, ed eſuberante, e più chiaramente perchè viene levata la Natura, e Conſuetudine del Feudo: altro perciò non reſta a concluderſi, ſe non che il Ducato di Ferrara ſia dato in Allodio, e per conſeguenza, che non ſia ſoggetto a leggi, o devoluzioni Feudali.

E ſebbene vien in detta Bolla eretta la Primogenitura a favore de' Figliuoli, e Diſcendenti d'Ercole I. in perpetuo, ciò eſſendo ſtato fatto, come ſi eſprime, per loro ſemplice intereſſe, acciò per la dividuità del Dominio non inſorgeſſero in avvenire liti, e diſcordie frà loro, e ciò eſſendo ſtato fatto ſenza riſervare alcun regreſſo alla S. Sede iii caſo di loro eſtinzione: n'avviene, che Alfonſo II. ultimo della linea, come in qualſiſia coſa allodiale ſoggetta a Fideicommeſſo, o Primogenitura, poteva diſporre del Ducato in Ceſare ſuo Cugino, anche nel falſo ſuppoſto, che eſſo procedeſſe da Padre illegitimo, perchè non eſſendo Ferrara data in Feudo, ceſſava la diſpoſizione del *Cap. naturales. ſi de Feud. Defunc. fuerit contr.* &c., che è l'unica cagione, per cui da i Feudi ſono eſcluſi i naturali, & i loro Diſcendenti legitimi. Ma data Ferrara in Allodio, e ſenza veruna ſoggezione Feudale, come ſi è moſtrato, ſolo prevaleva la diſpoſizione del Gius comune, giuſta la quale può il Cugino naturale, o che diſcende dal naturale, ſuccedere all'ultimo della Linea legitima, o eſſere inſtituito, Erede, e Succeſſore del medeſimo.

Nè fa alcun'oſtacolo la Bolla della Beata Memoria di Pio V. contro gl'illegitimi, perchè queſta ſolo procede a levare loro i favori, che lor poteſſero ſpezialmente provenire dalle legitimazioni; ma non già quelli, che loro competono o per legge comune, o per altre diſpoſizioni; e molto meno impediſce all'ultimo chiamato, che non poſſa laſciare a i legitimi ſuoi congiunti, quand' anche diſcendeſſero da naturali. Nè me-

Nè meno può entrare l'altra Bolla dello ſteſſo S. Pontefice contro l'infeudazione de' Beni devoluti alla Chieſa, perchè non ſi tratta di Feudo, ma d'Allodio, che alla morte dell'ultimo della Linea non devolve alla Chieſa, ma paſſa in natura d'Allodio a chi è Succeſſore dell'ultimo ſudetto.

Dalle maſſime Legali adunque, come ſopra ſtabilite, e premeſſe, riſulta la riſpoſta a tutte le conſiderazioni altre volte promoſſe per reſtringere Ferrara in qualità di Feudo, perchè reſtando, come ſi è detto, anche in termine di conceſſione allodiale la Sovranità al Papa, bene ſtava, che i miglioramenti fatti da gli Eſtenſi in Ferrara ſi diceſſero in vantaggio, & aumento della S. Sede, come ſi dicono quei, che ſi fanno ne' Feudi tranſitorii a qualunque Erede, perchè quantunque in queſti non vi ſia ſperanza di devoluzione al Sovrano per morte del Vaſſallo, da cui provenga l'eſtinzione della di lui diſcendenza: tuttavia anche in queſti reſta luogo alla confiſcazione in caſo di delitto di Fellonia, con la ſola differenza, che ne' Feudi proprj la confiſcazione è perpetua, ma ne gli Allodii è temporanea, e riſtretta unicamente alla vita del delinquente.

Avendo però ſempre la Curia Romana guardata di mal'occhio la ſudetta Bolla di Aleſſandro per riguardo alla ſua importanza, ha proccurato in ogni tempo di ſminuirla, e di ridurre il Ducato di Ferrara a termine di Feudo; ond'è, che Paolo III. proteſtatoſi di rinovare ad Ercole II. l'Inveſtitura di Ferrara alla forma della detta Bolla, [che doveva rimanere nel ſuo eſſere, ſe non nelle parti, che per Capitolazioni precedenti foſſero ſtate moderate] eſpreſſe dipoi, che *D. Dux, & ejus Succeſſores tam in eventum Lineæ finitæ maſculinæ, deſcendentes a Duce Alphonſo prædicto, & in caſibus, in quibus Vaſſalli Duces prædicti ex forma Juris incidunt in commiſsum, quam etiam in caſibus, in quibus caderent ex diſpoſitione Capitulorum Adriani VI. in commiſsum & caducitatem cadere cenſeantur, & cadant, & non aliter, nec alio modo.* Ma queſta convenzione non può alterare la ſudetta Bolla di Aleſſandro, perchè dovendo reſtare nel ſuo eſſere, ſe non nelle parti, nelle quali per le Capitolazioni foſſe eſpreſſamente corretta: quanto alla capitolata caducità in caſo di Linea eſtinta, ne avviene, che non poſſono intenderſi eſcluſi i Naturali, perchè potevano ſuccedere nel modo riferito alla forma della Bolla d'Aleſſandro, che in queſta par-

ſta parte non può dirſi corretta, nè moderata per l'eſpreſſione della Linea in genere, ſenza aggiunta d'alcuna qualità, che la reſtringa, eſſendo eſſa nome di natura, che regolarmente comprende sì i legitimi, che i naturali.

Ma ſuppoſto ancora, che ne poteſſe derivare qualche alterazione, ſarebbe nulla, & invalida, a pregiudizio de' Succeſſori, poichè conſtituita la Primogenitura ſopra il Ducato di Ferrara in Allodio, qualunque convenzione ſeguita tra il Papa, & il Duca Ercole II. non poteva nuocere ad Alfonſo II., o ad altro ulteriore Succeſſore, sì che l'ultimo non poteſſe diſporre del Ducato, che era in lui caduto, di propria ragione, & indipendentemente dalla perſona del medeſimo Ercole II.

Egli è ben vero, che caduto in commeſſo il Feudo per ribellione, può il Principe concederlo, come Feudo nuovo, e con leggi diverſe dalla prima conceſſione; ma biſogna, che conſti della ribellione per un legitimo Proceſſo, non baſtando a ciò una ideale Sentenza del Sovrano. E poi ciò procede ſolo ne' Feudi per loro particolare conſuetudine, ma non già ne' termini, in cui ſiamo d'Allodio, perchè il delitto d'uno non può, nè deve nuocere a' Succeſſori. Oltre di che la Caſa Sereniſs. d'Eſte non è mai ſtata in caſo di Fellonia.

Ecco in riſtretto a VS. Illuſtriſs. le ragioni della Sereniſs. Caſa, che il di lei comando, e l'altrui provocazione mi ha indotto in neceſſità di eſporle, con credenza, che non poſſano diſpiacere, nè interpretarſi per ſentimenti alieni dalla riverenza dovuta alla S. Chieſa, perchè, ſe non ſon buone, vi è tutta la prontezza d'acquetarſi ad un giuſto giudizio. Per altro ſarebbe un mancare all' ubbidienza, che devo a gli ordini riveriti di VS. Illuſtriſs., e ſarebbe una peccaminoſa ſtupidità il diſſimularle, e farne ſagrifizio a qualſiſia riguardo, ſendo la Giuſtizia la prima Virtù, che da tutti ſi deve cercare, e renderſi generoſamente da' Sovrani. Tanto più, che alla fine non ſi tratta di ſmembrare i Stati della Chieſa, alla quale niuno pretende di levare la ſua Sovranità ſopra Ferrara.

Io ſo, che mi ſi opporrà la Sentenza di Clemente VIII.; ma come che fu eſſa precipitata in contumacia, ed in pochiſſimi giorni, ſenza che il Papa foſſe inteſo delle ſudette ragioni, che non furono dedotte, nè poterono dedurſi: facilmente ognuno può conoſcere, che niun peſo o vigore ha eſſa d'avere nel caſo noſtro.

Tanto

Tanto dunque si deve sperare, che venga riconosciuto anche dalla pietà, rettitudine, e generosità di N. Sig., uno de' più degni Pontefici, che sia salito sulla Catedra di S. Pietro, il quale con la sua gran mente illuminerà chi erra dal vero, & emenderà il men giustamente fatto da altri, nè permetterà, che sia più lungamente oppressa una Casa sì riguardevole, e benemerita della S. Sede, sicchè con giusto Elogio possa un giorno dirsi di lui: *Magis gloriosus Clemens XI. restituta, quam Clemens VIII. occupata Ferraria.*

IL FINE.